

XCIXª TORNATA

VENERDI 27 MARZO 1931 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 3596		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Istituzione di un reparto ottico presso il Regio arsenale della Spezia » (759)	3596	tenza del cessato tribunale arbitrale misto italo-germanico » (737)	3607
« Modificazione all'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (760)	3597	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » (808)	3610
« Modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti » (783)	3597	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale » (822)	3610
« Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico e telefonico » (816)	3598	(Discussione):	
« Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930 » (823)	3598	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dell'etilico » (725)	3605
« Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche » (826)	3599	MARCHIAFAVA	3606
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma » (641)	3604	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali » (793)	3607
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 » (688-A);		TOFANI,	3609
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942 » (818-A)	3605	TRIGONA, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	3609
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di compe-		(Presentazione)	3610
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (758)	3611
		SARROCCHI	3611
		NUVOLONI	3620
		CAMERINI	3623
		TANARI	3624
		RAINERI, <i>relatore</i>	3629
		Relazioni:	
		(Presentazione)	3596
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	3634

La seduta è aperta alle ore 16.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bevione per giorni 2; Bombi per giorni 2; Catellani per giorni 2; Prampolini per giorni 2; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Morpurgo e Supino a presentare alcune relazioni.

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Modificazione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume (572-B).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sull'« Elenco della registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti dal 1° marzo al 31 agosto 1930 » (Doc. CXLI).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Morpurgo e Supino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un reparto ottico presso il Regio Arsenale della Spezia » (N. 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di un reparto ottico presso il Regio Arsenale della Spezia ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo Stampato N. 579.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito presso il Regio arsenale militare marittimo della Spezia un « Reparto ottico », cui spetta provvedere agli impianti, esperienze, collaudi, manutenzione e riparazione del materiale ottico.

Fanno parte del reparto un laboratorio ottico ed una officina.

La direzione del reparto è affidata ad un ufficiale del corpo delle armi navali, il quale, a sua volta, dipende dal direttore delle armi ed armamenti navali.

(Approvato).

Art. 2.

Presso lo stesso Regio arsenale militare marittimo è istituito un ufficio studi e ricerche scientifiche », cui spetta provvedere agli studi, ricerche, esperienze ottico-scientifiche, alla compilazione di monografie, ed a tutti quei lavori che il direttore delle armi ed armamenti navali, dal quale l'ufficio direttamente dipende, ritenga di affidargli, fornendo, di volta in volta, il materiale e gli strumenti necessari.

(Approvato).

Art. 3.

Il posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale della Spezia, istituito col Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 203, è soppresso.

È istituito, presso lo stesso Regio arsenale, il posto di capo dell'ufficio studi e ricerche ottico-scientifiche, appartenente al gruppo A grado 8° dell'ordinamento gerarchico.

(Approvato).

Art. 4.

L'attuale direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale militare marittimo della Spezia assume il titolo e le funzioni di capo dell'ufficio studi e ricerche ottico-scientifiche.

(Approvato).

Art. 5.

Le modificazioni da apportare eventualmente alla organizzazione degli uffici di cui alla presente legge, nonchè all'impiego del capo dell'ufficio studi e ricerche ottico-scientifiche saranno disposte con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (N. 760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 760.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« b) il ministro, il sottosegretario di Stato, nonchè il segretario generale od il capo di Gabinetto. Però il numero complessivo degli ufficiali che potranno essere collocati fuori quadro organico per effetto di questa disposizione non dovrà in nessun caso essere maggiore di due ».

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti » (N. 783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario:*

Articolo unico.

Il testo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, modificato col decreto-legge luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1325, è modificato come segue:

« Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti nell'albo professionale possono essere concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia.

« Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, e siano iscritti nell'albo professionale possono essere concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia.

« Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che risiedono all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva o principale, abituale e retribuita, possono essere concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e alla famiglia la riduzione a metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per effettuare un viaggio in Italia.

« Il ministro delle comunicazioni ha facoltà di accordare in via eccezionale ai giornalisti di cui al primo comma, che abbiano già utilizzati i ventiquattro biglietti ivi indicati, un

numero di biglietti di sola andata non superiore a otto, con la stessa riduzione del settanta per cento in quanto la richiesta sia giustificata.

« Il regolamento determinerà le norme per le concessioni di cui al presente articolo ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico e telefonico » (N. 816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico e telefonico ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 816.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1026, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 340, sono applicabili agli atti di fusione dei patrimoni dell'Istituto di Mutualità e Previdenza per il personale postale-telegrafico e telefonico, degli Enti Società Zara e Volta già con sede in Milano ed oggi in Roma, finanziati dall'Istituto stesso e delle opere assistenziali Villa Marina XXVIII Ottobre in Pesaro e Cassa di previdenza per i telefonici di Stato in Roma, poste in essere e gestite dall'Associazione Nazionale Fascista Postelegrafonici.

Tali disposizioni si applicano anche al caso in cui con decreto del ministro delle comunicazioni, di concerto col ministro delle finanze, sia ordinata la fusione del patrimonio di singole gestioni dell'Istituto stesso con quello di

gestioni analoghe dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, determinandone le modalità.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 19 e 27 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e dell'articolo 7 (già 6), del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, convertito nella legge 11 dicembre 1927, n. 2309, sono applicabili a tutte le operazioni che l'Istituto per i ricevitori compia nell'interesse dell'Istituto Nazionale di Mutualità e Previdenza.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro delle comunicazioni potrà modificare la denominazione dell'Istituto per i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali, in relazione alle nuove attribuzioni ad esso affidate, e disporre la riunione di quelle gestioni che abbiano scopi analoghi, indipendentemente dalla fusione dei patrimoni di cui all'articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930 » (N. 823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma, l'11 ottobre 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche » (N. 826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 826.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

CONSIGLIO SUPERIORE ED ORGANI CONSULTIVI
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE.

Art. 1.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, costituito come al successivo art. 7 dà parere:

a) sugli schemi di regolamento per le opere pubbliche;

b) sui programmi di nuove opere pubbliche;

c) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo;

d) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo, d'importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a L. 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia. Rimane salva la competenza per l'esame dei Comitati Tecnici Amministrativi degli Istituti decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

e) sui progetti esecutivi di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli Istituti suddetti, quando siano di notevole complessità o quando interessino il territorio di più Istituti decentrati;

f) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche, per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvi i casi indicati ai successivi articoli 2 e 3;

g) sulle questioni di massima interessanti la esecuzione delle opere pubbliche;

h) sulle proposte di transazione relative alle opere pubbliche, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga superi le L. 200.000, salva la competenza per territorio dei Comitati Tecnici Amministrativi degli Istituti decentrati;

i) sulle proposte di transazione per importi minori di L. 200.000, quando l'Amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'Avvocatura dello Stato;

l) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti, sulle questioni con le imprese per variazioni di prezzi, importanti una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale nella esecuzione di opere pubbliche, in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio Superiore;

m) sui piani regolatori e di ampliamento dei comuni capoluoghi di provincia;

n) sui piani regolatori e di ampliamento degli altri comuni e sulla proposta dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

o) sugli affari, nei quali i capi degli uffici decentrati non intendano conformarsi ai pareri dei competenti Comitati Tecnici Amministrativi;

p) sugli affari per i quali, da disposizioni speciali (non abrogate ai sensi dell'art. 21 perchè contrarie alla presente legge) sia richiesto il parere del Consiglio Superiore, e sugli affari per i quali il Ministro competente richiegga il parere del Consiglio stesso, ancorchè siano stati esaminati da altri organi consultivi.

Non sono soggette al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle Amministrazioni Militari e le opere eseguite a cura dell'Azienda autonoma statale della strada e delle Aziende delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e Telegrafi e dei Telefoni.

Il Consiglio Superiore ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 2.

Il parere degli Ispettori Superiori del Genio Civile, ai quali sia conferita con decreto del Ministro dei lavori pubblici apposita specifica competenza per territorio o per materia, è richiesto:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo, d'importo compreso tra L. 200.000 e L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda per asta pubblica o per licitazione privata, ovvero d'importo compreso fra L. 200.000 e L. 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia;

b) sulle proposte di transazione relative alle opere pubbliche, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia compreso fra L. 20.000 e L. 200.000;

c) sulle proposte di concessioni di proroghe ai termini di ultimazione dei lavori oltre i primi 90 giorni;

d) sull'approvazione dei verbali dei nuovi prezzi;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese dei lavori circa gli ordini dell'ingegnere capo in corso d'opera;

f) sull'applicazione della procedura per la rescissione ed esecuzione d'ufficio dei contratti per irregolarità o negligenza nella esecuzione dei lavori;

g) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti o opposizioni, e sulle domande per proroghe non oltre un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni;

h) sui piani regolatori ed ampliamento dei comuni non capoluoghi di provincia, e sulla proposta dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando non vi siano opposizioni o reclami.

La competenza dei pareri per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, sempre nei limiti del presente articolo, invece che agli Ispettori Superiori del Genio civile, è deferita ad un Ispettore Superiore tecnico delle nuove costruzioni ferroviarie, delegato dal Ministro dei lavori pubblici.

Per la materia di competenza dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie ed automobili il parere per gli affari non previsti all'articolo 1° spetta agli Ispettori Superiori del ruolo di vigilanza facenti parte del Consiglio Superiore.

La competenza dei pareri per i lavori dipendenti dal Sottosegretariato per la bonifica integrale, entro i limiti di spesa sopraindicati, invece che agli ispettori superiori del Genio Civile, è deferita al Comitato della II Sezione del Consiglio Superiore, di cui al successivo articolo 14, mentre nelle circoscrizioni degli Istituti Decentrati del Ministero dei lavori pubblici, è deferita ai rispettivi Comitati Tecnico-Amministrativi.

(Approvato).

Art. 3.

All'infuori dei casi, nei quali è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, o dei Comitati tecnici amministrativi degli Istituti Decentrati, o dei competenti Ispettori Superiori, viene sentito, in quanto occorra, il parere del Capo dell'Ufficio tecnico governativo, dal quale dipendono i lavori per la esecuzione o per la vigilanza.

È sentito il parere dell'Ingegnere Capo del Genio civile sopra i riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano opposizioni.

Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nei casi stabiliti dall'art. 1, rimane la competenza della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici per l'approvazione dei progetti compilati dagli Uffici tecnici di finanza a norma del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2128.

(Approvato).

Art. 5.

Non occorre un nuovo parere consultivo, ove si verifichi nel corso dei lavori un aumento di spesa entro il limite del quinto della somma preventivata.

(Approvato).

Art. 6.

In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, del Comitato Tecnico Amministrativo degli Istituti decentrati, degli Ispettori Superiori e dei Capi degli Uffici tecnici esecutivi sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva, o di corpo consultivo, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

È abrogato il primo comma dell'art. 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è costituito dai seguenti membri:

1° un Presidente;

2° quattro Presidenti di Sezione;

3° i Direttori Generali del Ministero dei lavori pubblici;

4° il Direttore Generale dell'Azienda autonoma statale della strada;

5° i Capi degli Uffici Decentrati del Ministero dei lavori pubblici;

6° gli Ispettori Superiori del Genio civile addetti al Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

7° gli Ispettori Superiori Tecnici addetti alla Direzione Generale delle nuove costruzioni ferroviarie;

8° l'Ispettore Generale e gli Ispettori Superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

9° il Direttore Generale della sanità pubblica e il Direttore Generale dell'Amministrazione civile;

10° un Ufficiale Generale e il Capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della guerra, il Capo dell'Ufficio Idrografico della Regia Marina;

11° due Direttori Generali del Ministero delle Colonie;

12° i Direttori Generali del tesoro e del demanio del Ministero delle Finanze;

13° il Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti;

14° un Direttore Generale del Ministero delle Corporazioni;

15° il Segretario Generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

16° un Direttore Generale del Ministero dell'Educazione Nazionale;

17° il Direttore Generale dell'agricoltura e il Comandante generale della Milizia nazionale forestale;

18° il Direttore Generale della bonifica integrale, un delegato forestale del Sottosegretario della bonifica integrale e quattro tecnici agrari designati dallo stesso Sottosegretario;

19° il Direttore Generale della Marina mercantile;

20° due Consiglieri di Stato;

21° quattro Avvocati dello Stato;

22° quattro funzionari tecnici delle ferrovie dello Stato, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle ferrovie dello Stato;

23° il direttore della Sezione postale dell'Istituto superiore delle comunicazioni, ovvero

un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 5°;

24° un ispettore superiore del Regio Corpo delle miniere ovvero del Regio Ufficio geologico, di grado non inferiore al 5°;

25° sei esperti in costruzioni civili ed architettoniche, in urbanistica, in elettrotecnica, in idraulica e in materia economica.

In caso di impedimento o di assenza dei membri individuati per la carica, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore.

(Approvato).

Art. 8.

Il presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici può invitare ad intervenire a singole adunanze, allorchè devono esaminarsi affari dei rispettivi uffici, i capi servizio dei Ministeri interessati.

Egli può invitare per l'esame di determinati affari gli Ispettori Superiori del Genio civile addetti agli Istituti Decentrati del Ministero dei lavori pubblici, gl'Ispettori regionali per l'agricoltura, i Professori dei Politecnici o di Scuole di applicazione per ingegneri ed architetti e i Professori degli istituti superiori agrari, di particolare competenza nella materia da trattare.

(Approvato).

Art. 9.

Il Presidente del Consiglio superiore ed i Presidenti di Sezione sono nominati per Decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

I Presidenti delle Sezioni 1ª, 2ª e 3ª sono scelti fra gli Ispettori Superiori del Genio civile, quello della Sezione 4ª fra gli Ispettori Superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie e automobili, o fra gli Ispettori Superiori Tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie.

Per circostanze eccezionali, può essere affidato a persone estranee alla Amministrazione dello Stato l'incarico di presiedere il Consiglio Superiore o le Sezioni del Consiglio stesso. Al-

l'incaricato della presidenza del Consiglio superiore compete la indennità di missione stabilita per il grado 3° dell'art. 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli incaricati della Presidenza delle Sezioni competono le indennità di grado 4°. Inoltre viene loro corrisposta un'indennità di carica, la cui misura è da stabilirsi col decreto d'incarico di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

(Approvato).

Art. 10.

I membri del Consiglio Superiore che non sono individuati per la carica sono nominati con Regio Decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici. La nomina è fatta di concerto con i Ministri interessati per quanto riguarda i funzionari di altre Amministrazioni, e su designazione del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato Generale dello Stato rispettivamente per i Consiglieri di Stato e per gli Avvocati dello Stato.

Sarà nominato, su designazione del Sottosegretario per la bonifica integrale, uno degli esperti idraulici.

Essi durano in carica due anni e possono essere confermati.

(Approvato).

Art. 11.

Non possono essere membri del Consiglio Superiore coloro i quali in proprio o come soci di Società in nome collettivo abbiano convenzioni con lo Stato o con altri enti per trasporti, somministrazioni o lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa lo Stato concorra sotto qualsiasi forma, nè coloro che abitualmente assumano la esecuzione di opere pubbliche o l'esercizio di servizi pubblici o comunque siano personalmente interessati anche come consulenti in tali imprese.

Non possono parimenti essere membri del Consiglio Superiore gli amministratori di Società anonime ed in accomandita o di enti che abbiano convenzioni per gli oggetti indicati nel comma precedente.

(Approvato).

CAPO II.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 12.

Il Consiglio superiore delibera in assemblea generale e diviso per Sezioni. Le Sezioni sono quattro:

1ª Sezione: Ponti, strade ed edilizia - Consolidamento abitati;

2ª Sezione: Opere idrauliche e forestali - Bonifica ed irrigazioni - Acquedotti e fognature - Opere marittime;

3ª Sezione: Utilizzazione di acque pubbliche - Impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica;

4ª Sezione: Ferrovie - Tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

Gli affari indicati alle lettere a), b), c), g), m), o) dell'art. 1 sono sottoposti all'esame del Consiglio in Assemblea generale; gli altri affari sono trattati dalle Sezioni competenti per materia, salvo al Ministro richiedere anche per essi il parere dell'Assemblea.

Quando siano in discussione importanti questioni che interessino la competenza di due o più Sezioni, il parere è ammesso collegialmente dalle Sezioni interessate riunite in unica assemblea.

(Approvato).

Art. 13.

La distribuzione dei membri nelle varie Sezioni è stabilita ogni biennio per Reale Decreto. Peraltro i due consiglieri di Stato indicati al n. 18 dell'articolo 7 faranno stabilmente parte della Sezione 3ª.

(Approvato).

Art. 14.

Per la Seconda e Terza Sezione è costituito rispettivamente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Presidente del Consiglio Superiore, un Comitato composto del presidente e di dieci membri, che delibera nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

(Approvato).

Art. 15.

A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero dei componenti il Consiglio e la Sezione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti, e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

I membri, che non intervengono ad almeno sei adunanze del Consiglio senza giustificato motivo durante un anno, saranno dichiarati dimissionari.

(Approvato).

Art. 16.

Alle adunanze generali e a quelle delle Sezioni del Consiglio Superiore il Ministro dei lavori pubblici e gli altri Ministri interessati possono delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattare.

Intervenendo personalmente, il Ministro dei lavori pubblici presiede l'adunanza.

(Approvato).

CAPO III.

STUDI E RICERCHE

AFFIDATI AL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 17.

Per mezzo di un Comitato permanente costituito dal Presidente del Consiglio Superiore e dai quattro Presidenti di sezione, il Consiglio provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, ed in ispecie:

a) allo studio riguardante i materiali da costruzione;

b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi, e di opere di particolare interesse pubblico;

c) all'alta vigilanza sul servizio idrografico, e agli studi riguardanti la migliore utilizzazione delle risorse idriche e la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;

d) alla raccolta e alla pubblicazione degli

studi anzidetti, dei dati relativi alle più importanti opere pubbliche ed alla pubblicazione degli « Annali dei Lavori Pubblici ».

Per gli studi e le ricerche di cui sopra è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 18.

Per provvedere alle ricerche ed agli studi di cui al precedente articolo sono costituiti presso il Consiglio speciali reparti composti di funzionari particolarmente idonei a studi e ricerche scientifiche.

Presso tali reparti il Ministro dei lavori pubblici potrà chiamare a prestare la propria opera professori ed assistenti di Istituti Tecnici Superiori e tecnici di riconosciuto valore su designazione del Comitato suddetto.

(Approvato).

CAPO IV.

SEGRETERIA E DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 19.

La Segreteria del Consiglio Superiore è costituita da un segretario capo, da quattro segretari di sezione e dal personale tecnico o d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare.

Il segretario capo è un ingegnere capo del Genio civile, i segretari di sezione sono funzionari tecnici del gruppo A, di grado non inferiore all'8°. I segretari possono riferire senza voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 20.

I membri del Consiglio Superiore, i quali non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, agli Ispettori Superiori del Genio civile, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni a loro conferite.

(Approvato).

Art. 21.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà effetto dal 1° luglio 1931.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma » (N. 641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma, con la seguente modificazione:

All'articolo 5 è sostituito il seguente:

Sono esenti dal contributo di fognatura gli stabili appartenenti a S. M. il Re, ai membri della Famiglia Reale, quelli di pertinenza della Santa Sede esenti da tributi in virtù degli articoli 51 e 16 del Trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, quelli appartenenti allo Stato, alla provincia, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli enti pubblici per le Case Popolari, e quelli destinati al Culto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 » (N. 688-A).

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942 » (N. 818-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922 n. 1401 (688);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942 (818).

Poichè i due disegni di legge trattano la stessa materia e sono stati oggetto di una sola relazione propongo che si faccia per essi un'unica discussione.

Poichè nessuno fa osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

A questi disegni di legge sono stati proposti degli emendamenti da parte della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti legge.

Domando all'onorevole ministro delle finanze se gli emendamenti siano accettati dal Governo e se egli consente che la discussione si apra sul testo emendato.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Accetto gli emendamenti e consento che la discussione si apra sul testo emendato.

PRESIDENTE Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura dell'articolo unico.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465 e il Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, contenenti modificazioni al Testo Unico di leggi

sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, con la seguente aggiunta:

Al Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 5 bis. — Nel Testo Unico, di cui è autorizzata la formazione dall'articolo 26 del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, saranno incluse anche le disposizioni del presente decreto, e coordinate con quelle del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465 e con le altre disposizioni di legge precedenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico » (N. 725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1930-IX.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare, nei riguardi igienico-sanitari, il divieto dell'uso in alcuni prodotti dell'alcool metilico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È vietato importare, produrre, tenere per vendere e comunque mettere in commercio sostanze alimentari, bevande alcoliche, liquori, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura, per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie e dei denti, nonché prodotti in genere destinati alla pulizia personale, che contengano alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.

Art. 2.

Non cadono sotto l'applicazione dell'art. 1:

a) le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico naturalmente contenute in alcune bevande alcoliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari.

La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico da tollerarsi in questi prodotti verrà stabilita con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze;

b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che ne contengano limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata

Art. 3.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000 e con la confisca della merce, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni previste da altre leggi.

In caso di recidiva l'ammenda è del doppio.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930
- Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI —
ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Come relatore di questo disegno di legge, sento quasi il dovere di fare una breve dichiarazione, come per sgravio di coscienza. In questa legge la disposizione precipua è la proibizione che nelle bevande alcoliche, nei medicinali, nei cosmetici, nei profumi si contengano alcool metilico, e, in genere, altri alcool che siano diversi dall'alcool etilico e sono più nocivi di questo.

Ora nell'articolo 2 è detto che sono tollerate le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico naturalmente contenute in alcune bevande alcoliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti ed altri spiriti. Ciò implica la conferma che si continua il permesso della vendita e del consumo dell'acquavite e di altri spiriti. Io non sono un entusiasta del proibizionismo americano — nei giornali e nelle riviste degli Stati Uniti di America si discute se ne sia maggiore il bene o il male — ma partecipo sinceramente al desiderio di tanti igienisti, medici, sociologi, filantropi, di un proibizionismo parziale: cioè che la proibizione prov-

vida del funesto assenzio si estenda anche agli altri spiriti come l'acquavite, la grappa, non escludendo quegli spiriti i quali si vendono sotto il mite e seducente nome di aperitivi e che sono tutti veleni dell'organismo umano e hanno azione elettiva sul sistema nervoso, del quale insidiano le più nobili funzioni.

Comprendo le difficoltà che si levano di fronte a questo desiderio e che muovono meno dalla passione umana che dalla speculazione ingorda. Ma è certo che una proibizione di questi spiriti, oltre giovare alla salute umana sarebbe il mezzo migliore per favorire lo smercio del vino genuino nostro, del quale ieri si fecero lodi da parecchi oratori e specialmente con espressioni liriche dal senatore Borsarelli, del vino genuino, che bevuto in quantità moderata, secondo il precetto dell'Apostolo Paolo, dopo il lavoro e durante il pasto, non offende la salute e dà un senso di grato benessere. S'intende che l'uso del vino e di qualsiasi altra bevanda alcoolica deve escludersi dall'alimentazione nella fanciullezza e nell'adolescenza, come è chiaramente espresso nella benefica legge della maternità e dell'infanzia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico » (N. 737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente

la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali » (N. 793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1931.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni intese ad agevolare il sorgere di industrie nuove nonchè a promuovere l'attuazione di procedimenti industriali nuovi;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti industriali, siano essi di nuovo impianto o già esistenti, i quali si propongano di ottenere prodotti non fabbricati nel Regno, o che intendano di attuare procedimenti industriali nuovi, aventi notevole importanza per l'economia del Paese, può essere concesso dal ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze, l'esonero dal pagamento dei dazi di confine sulle macchine, sugli apparecchi e sui materiali speciali, che siano necessari agli scopi predetti e non possano essere prodotti dalla industria nazionale.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, è istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato con l'incarico di dare parere sulle domande di esonero.

Il Comitato sarà presieduto dal sottosegretario di Stato per le corporazioni e composto dal Direttore generale della produzione industriale e degli scambi, dal Direttore generale delle dogane e imposte indirette, da un unico rappresentante delle amministrazioni militari, da designarsi di comune accordo tra i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica e da un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana da questa designato.

Disimpegnerà l'ufficio di segreteria del Comitato un funzionario del Ministero delle corporazioni nominato dal Ministro.

Al Comitato potranno essere aggregate, in qualità di esperti, persone di particolare competenza nelle materie su cui il Comitato stesso è chiamato a pronunciarsi.

Art. 3.

L'esonero è vincolato alla condizione dell'effettivo impianto ed esercizio dell'industria,

in conformità delle norme e delle cautele che saranno determinate nel decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4.

Quando il Ministero delle corporazioni accerti che i macchinari ammessi in franchigia siano stati comunque, in tutto o in parte, destinati ad uso diverso da quello per il quale era stata emessa la concessione, il concessionario sarà senz'altro tenuto, per i macchinari così distratti, a corrispondere i diritti di confine in base alla tariffa doganale vigente all'atto della loro introduzione nel Regno.

Tale vincolo cessa trascorsi dieci anni dalla posa in effettivo esercizio dei macchinari.

Art. 5.

La franchigia dai dazi doganali prevista dalle disposizioni legislative concernenti le zone industriali potrà essere concessa dal ministro per le corporazioni di concerto col ministro per le finanze, previo parere del Comitato di cui al precedente articolo 2, solo se ed in quanto si tratti di macchine, apparecchi e materiali che non possono essere prodotti dalla industria nazionale.

Questa disposizione sarà peraltro applicata soltanto dopo trascorso un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Restano invariate le disposizioni vigenti relative alla zona franca del Carnaro.

Art. 6.

Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di

Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1930 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BOTTAI
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Il senatore Tofani ha proposto un emendamento all'articolo unico del disegno di legge, diretto a modificare l'articolo 5 del Regio decreto da convertirsi in legge.

TOFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI. Questo decreto-legge estende a tutto il Regno alcune concessioni doganali, ma le limita al caso in cui siano necessarie macchine o materiali che non possano essere prodotti in Italia. Però già esistono nel Regno diverse zone chiamate zone industriali le quali hanno privilegi doganali assai più larghi. L'articolo 5 si occupa precisamente delle zone industriali che hanno questi privilegi doganali e li annulla, mettendo anche queste zone sotto le norme generali stabilite da questo decreto-legge per le altre zone del Regno. Come disposizione transitoria però l'articolo 5 dice: « queste disposizioni saranno per altro applicate soltanto dopo trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ». Ora è sembrato che questo termine di un anno fosse un po' troppo limitato, in quanto che per esempio nelle zone di Marghera e di Livorno vi sono dei vasti programmi in esecuzione, che richiedono ancora per qualche anno introduzione di macchine e di materiali per completare stabilimenti di grande importanza; mi sono quindi preoccupato della cosa e d'accordo con la Confederazione industriale fascista avrei proposto un emendamento, che credo possa essere accettato dal Governo e che stabilisce che i già accordati privilegi speciali doganali per queste zone industriali dureranno quanto la rispettiva concessione di zona industriale e che allo scadere di questa, anche se essa sarà prorogata, non possano più

esser concessi i privilegi precedenti in materia doganale, ma solo quelli previsti dal presente decreto.

Credo la cosa chiara e non aggiungo altre spiegazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni a voler dichiarare se il Governo accetta l'emendamento proposto dal senatore Tofani.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se anch'esso accetta questo emendamento.

LUCIOLLI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal senatore Tofani.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del senatore Tofani accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

« Questa disposizione sarà peraltro applicata soltanto dopo la scadenza del termine ora vigente per le singole zone industriali e nel caso che sia prorogata oltre detto termine la durata dei relativi provvedimenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego ora il senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge, modificato dall'emendamento proposto dal senatore Tofani e approvato dal Senato.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali, *con l'articolo 5 così modificato*:

Art. 5.

La franchigia dai dazi doganali prevista dalle disposizioni legislative concernenti le zone industriali potrà essere concessa dal ministro per le corporazioni di concerto col ministro per le finanze, previo parere del Comitato di cui al precedente articolo 2, solo se ed in quanto si tratti di macchine, apparecchi e materiali che non possono essere prodotti dalla industria nazionale.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1931

Questa disposizione sarà peraltro applicata soltanto dopo la scadenza del termine ora vigente per le singole zone industriali e nel caso che sia prorogata oltre detto termine la durata dei relativi provvedimenti.

Restano invariate le disposizioni vigenti relative alla zona franca del Carnaro.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio d'Amministrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per

le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale » (N. 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1930-VIII n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Revisione dei canoni e delle prestazioni analoghe dovuti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in corrispettivo di concessioni od autorizzazioni del genere » (833).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 »
(N. 758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

SARROCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARROCCHI. Onorevoli senatori. Mi sia consentito un ricordo personale: nell'altro ramo del Parlamento, nel tempo della mia più intensa, benchè modesta, attività politica, rispondendo a un oratore dell'estrema sinistra che aveva parlato in modo poco riguardoso del Senato, io ebbi occasione di attestare il mio profondo rispetto per questa altissima Assemblea e di rilevare la austera dignità delle sue discussioni, caratterizzate sempre dalla sobrietà dei discorsi e dalla specifica competenza degli oratori. E questo ricordo mi torna ora alla mente, come un monito e quasi come un motivo di trepidazione e di diffidenza verso me stesso; perchè, se posso essere sobrio, non posso però improvvisarmi competente in una materia che non è la mia. Io sento tuttavia di adempiere un dovere del mio ufficio politico, dicendo chiaro ed aperto il mio pensiero sopra alcune questioni che interessano l'economia agraria del nostro paese.

Ma prima mi rivolgo all'onorevole Acerbo per ricordargli una deliberazione presa dal Senato nella seduta del 26 giugno 1930, l'ultima della passata estate, con l'approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo. L'ordine del giorno era formulato così:

« L'Ufficio fa voti che, con una speciale legge interpretativa, sia dichiarato che, agli effetti dell'appellabilità immediata, è sentenza definitiva quella che decide sulla esistenza, natura ed estensione dei diritti e sulla rivendicazione delle terre, anche quando, ai fini dell'esecuzione del pronunziato, ordini delle istruzioni.

« Fa pure voti che sia anche disposto che l'appello abbia effetto sospensivo ».

Si discuteva un progetto di modificazione alla legge sugli usi civici, nella parte concernente i giudizi d'appello contro le decisioni dei

Commissari liquidatori. L'Ufficio centrale era stato unanime nel rilevare che era quello il momento più opportuno per provvedere alla interpretazione autentica di quella disposizione della legge, che distingue le sentenze interlocutorie o preparatorie dalle sentenze definitive, considerando queste immediatamente appellabili, mentre le prime sono appellabili soltanto dopo la sentenza definitiva e con la sentenza stessa: disposizione che aveva dato e dà luogo a dubbi che pareva necessario eliminare.

Nessuno vuol negare e nega che nelle cause relative agli usi civici si doveva fare una modificazione al sistema processuale vigente che, come sanno tutti, è propizio alle lungaggini; quasi non c'è sentenza contro la quale non si possa appellare, sia che ammetta sia che respinga mezzi istruttori, sia che decida questioni incidentali.

È naturale che, data la natura e il fine del giudizio sugli usi civici, non era possibile attenersi a questo sistema processuale: ma questo non è un buon motivo per disconoscere il carattere di sentenza definitiva, immediatamente appellabile, in una sentenza che ne ha tutta l'efficacia pratica e giuridica.

Eppure con una interpretazione dell'articolo 5 della legge, accolta da diverse sentenze, e alcune autorevolissime della Corte di cassazione, è stato ritenuto che non sia sentenza definitiva agli effetti dell'applicabilità immediata quella che decide sull'esistenza, sulla natura e sull'estensione di usi civici, anche quando concede ed assegna alle popolazioni una quota parte delle terre, e nomina il perito per la separazione di quella parte del fondo che deve essere assegnata alla popolazione. Pare difficile poter dire che questa non sia una sentenza definitiva agli effetti dell'applicabilità immediata. Tuttavia, se si trattasse soltanto di una questione giuridica, io non me ne occuperei in sede di discussione del bilancio di agricoltura; ma io penso che la questione possa avere gravi ripercussioni di natura politica con riferimento al duplice interesse dell'ordine pubblico e della serietà e serenità dei giudizi. E invero non mi par confacente nè alla pubblica tranquillità nè alla dignità della magistratura il portare avanti ai giudici d'appello la questione dell'esistenza degli usi civici e del diritto che ne deriva alle popolazioni, quando, con

una successiva statuizione del commissario, che la legge, all'articolo 6, non chiama neppure sentenza ma « provvedimento finale » è stata materialmente determinata la porzione di territorio da assegnarsi alla popolazione, e alla popolazione la terra stessa è stata effettivamente consegnata e distribuita in ossequio alla disposizione che impone al commissario liquidatore di curare l'esecuzione immediata delle sue statuizioni.

L'Ufficio centrale, di cui facevano parte illustri giuristi, quasi non si persuadeva che l'interpretazione, inducente la non immediata appellabilità di quella sentenza, avesse potuto essere accolta e potesse finire per prevalere. Ma le sentenze esistevano; e indussero l'Ufficio centrale a chiedere al ministro la presentazione di una legge interpretativa, per effetto della quale potesse essere modificato l'indirizzo della giurisprudenza. L'onorevole Acerbo, dal canto proprio, dichiarò di condividere l'opinione dell'Ufficio centrale e, accettando l'ordine del giorno che il Senato approvò poi nella seduta del 26 giugno 1930, disse che avrebbe presentato presto il disegno di legge. Ella, Eccellenza, ha avuto certamente molte occupazioni; ha avuto anche qualche incidente personale, fortunatamente superato. Ma trascorsi ormai tanti mesi, io credo di poterle ricordare qui il voto unanime espresso dal Senato in quella seduta con un ordine del giorno accettato da Lei e da Lei lucidamente illustrato in un suo breve discorso.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ora che sono ristabilito completamente, ci penserò.

SARROCCI. Se Ella poi avesse cambiato opinione su questo argomento, la prego di dirlo liberamente (*Segni di diniego del ministro dell'agricoltura e delle foreste*).

Mi si permetta ora di fare alcune osservazioni nella materia delle bonifiche e particolarmente della bonifica integrale. Mi rivolgo per questo all'onorevole Serpieri perchè egli è specificatamente destinato ad occuparsi di questo ramo della politica agraria. Mi rivolgo all'onorevole Serpieri che conosce il mio modo di pensare, come io conosco un poco il suo. Ci siamo incontrati altre volte su questo terreno. Gli voglio anzi dimostrare che non sono immemore delle cortesie degli amici, ricordando qui che

nell'altro ramo del Parlamento una volta egli ebbe a dirmi che era contento della legge sulle bonifiche (si trattava del decreto-legge 1924) che era riuscita una buona o almeno una discreta legge, nonostante quello che io avevo fatto per sciuparla (*Ilarità*). Io, che non mi offesi punto di questo giudizio, esprimo francamente l'opinione che bisognerebbe sciuparla ancora un poco questa sua legge, perchè essa non diventi uno strumento pericoloso per la proprietà, come parmi sia avvenuto per effetto di altri testi legislativi che si sono aggiunti al primo e che, a mio parere, hanno sempre più attenuato le garanzie della proprietà privata. Io non mi riferisco con queste mie attestazioni a quella parte della legge che contiene le norme fondamentali o a quella che concerne le opere di pubblico interesse, di competenza dello Stato o degli enti pubblici e regola l'espropriazione delle terre necessarie per eseguirle. Ricordo anzi di buon grado che di questa parte della riforma e in genere delle finalità della legge, l'onorevole Serpieri, con la sua dotta e forbita parola, ha fatto in solenni riunioni una sapiente illustrazione, ottenendo ovunque consensi larghissimi ed anche il mio. Ma io mi preoccupo, anche per ragioni contingenti, di quella parte della legge che riguarda i lavori da eseguire nei terreni di proprietà privata per l'incremento della produttività di questi fondi e a questo tema limito le mie osservazioni critiche, perchè per il resto riconosco che siamo di fronte ad una vera gloria legislativa del Fascismo. E ne parlo in questa sede perchè, con l'articolo 13 della legge del 1928, la Camera e il Senato si sono per così dire spogliati del potere di legiferare in questa materia, delegando al Governo tutte le facoltà inerenti alla formazione del Testo Unico ed anche quella di disciplinare l'espropriazione per il raggruppamento particellare delle proprietà frazionate.

Ed appunto perchè il Senato non sarà chiamato ad approvare il Testo Unico colle nuove disposizioni sul raggruppamento particellare, io credo di non fare cosa meno che corretta, dando credito a notizie diffuse sul contenuto del progetto di Testo Unico e traendone argomento per fare richieste di spiegazioni che chiariscano i miei dubbi e calmino le mie giuste apprensioni.

Io dico anzitutto all'on. Serpieri che non trovo molta chiarezza nelle disposizioni che si riferiscono alla determinazione dei prezzi delle terre da espropriarsi. Osservo anzi che dal 1905 in poi vi è tutta una evoluzione progressiva nell'attenuazione delle garanzie per una giusta valutazione dei beni espropriati e per una equa determinazione dell'indennità dovuta al proprietario che vien privato dei suoi beni.

Ho accennato, come punto di partenza delle mie osservazioni, alla legge del 1905 che, con quella del 1910, regolò la bonifica dell'Agro romano. E notisi che si trattava allora della espropriazione di terreni per la formazione delle borgate e dei centri abitati. Rispondeva questo potere ad un'altissima finalità, ad un interesse igienico, morale e sociale di primissimo ordine e d'altro canto l'espropriazione cadeva su zone relativamente limitate. Onde si sarebbe potuto intendere che si prescindesse allora dalla rigorosa applicazione dei principî informativi della legge generale sulle espropriazioni.

Eppure quella legge, integrata da quella del 1910, parificava l'indennità di espropriazione al valore dell'immobile espropriato. Nelle leggi successive, il sistema si è generalizzato con l'applicazione del metodo dell'espropriazione forzata alla materia della bonifica integrale e, potenzialmente a tutti i terreni che sono nella zona costituente il comprensorio della bonifica. Siamo dunque di fronte ad un problema più vasto e di carattere più generale; e si dovrebbe quindi essere più rigorosi nella valutazione del sacrificio che si impone a tutti i proprietari di terre racchiuse nel comprensorio. La condizione dei proprietari invece è stata progressivamente compromessa perchè si sono abbandonati i primitivi criteri relativi alla determinazione del prezzo, i soli che fossero conformi al principio statutario ed alle norme fondamentali dell'istituto dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità; e non solo si sono attenuate le garanzie sul modo in cui il prezzo può essere determinato da periti (è scomparso il Collegio arbitrale nominato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione), ma, ciò che più importa, si è abbandonato il criterio del valore del fondo per sostituirvi con una formula nuova il criterio nuovo, imperfetto e presumibilmente non equo, della capitalizzazione

ad un saggio non favorevole del reddito dominicale presumibile come normale dei terreni da espropriarsi nelle condizioni in cui si trovano all'atto della espropriazione.

Rilevo subito che con questa formula si tiene conto soltanto del reddito attuale, e si trascura completamente quello che può essere un elemento produttivo di un futuro prossimo quando già esista l'impianto, che, nella sua materiale consistenza, rappresenta il sacrificio pecuniario, recente ed ingente, a cui il proprietario si è assoggettato per crearlo senza che questo sforzo incida sul reddito attuale; sicchè l'espropriazione di questa utilità sorta dal recente sacrificio economico del proprietario non trova il suo corrispettivo nella capitalizzazione del reddito e per conseguenza nella misura dell'indennità di espropriazione.

Nel decreto-legge del 1924 si parlava del «reddito dominicale ordinario», con formula che pare a me più comprensiva: ma, con la legge del 1925, essa è stata abbandonata e sostituita da questa, che, se non sono male informato, sarà riprodotta nel Testo Unico.

Ma non giustifica minori preoccupazioni il modo in cui si procederà all'espropriazione.

C'è, on. Serpieri, nella legge del 1926 e nelle successive, il richiamo costante alla legge del 17 luglio 1910, n. 491, e precisamente agli articoli 3 e 4 della legge stessa. Ora siccome l'articolo 4 di quella legge rimanda all'articolo 13, e all'articolo 13 si parla della indennità da determinarsi per mezzo di tre periti nominati dal Primo Presidente della Cassazione, e da fissarsi, come prezzo base dell'asta per la vendita delle terre espropriate, io avrei ragione di credere che il sistema dell'asta debba essere applicato anche con le nuove leggi sulla trasformazione fondiaria: ma io credo che questa interpretazione sia contrastata da altre disposizioni della legge attuale o del Testo Unico in preparazione e, ad esempio, da quelle che si riferiscono all'espropriazione da concedersi a favore del Consorzio di bonifica e a favore di terzi. Quindi io ho ragione di fare una precisa domanda a S. E. Serpieri, per sapere se, espropriate le terre, si procederà all'asta in conformità delle leggi sulla bonifica dell'Agro romano. Ma temo che la risposta non possa essere che negativa: lo temo perchè le nuove leggi di bonifica dicono che l'espropria-

zione può essere concessa a favore del Consorzio o di un terzo, sia Tizio o sia Caio. Ora che cosa significa concedere l'espropriazione a favore di Tizio o di Caio? Mi pare che significhi escludere l'eventualità dell'asta, in quanto il nuovo proprietario di quelle terre è preventivamente designato.

Io credo, onorevole Serpieri, che questo sia un punto delicato che è necessario chiarire, e che sia opportuno parlarne qui oggi, appunto perchè si sta preparando un Testo Unico sulle bonifiche con la collaborazione di valorosi rappresentanti di questa Assemblea. Naturalmente io non posso avere informazioni precise circa l'elaborazione del nuovo testo legislativo. Ma qualche notizia ho avuto e potevo avere perchè la preparazione di un testo unico in virtù di delega parlamentare non può considerarsi come materia clandestina, di cui non sia lecito discutere finchè il testo non sia pubblicato e messo in esecuzione.

Io penso anzi che il parlarne allora sarebbe troppo tardi.

Ma io ho da fare altre domande: è vero che il Testo Unico non si limita a riprodurre la disposizione dell'articolo 12 del decreto 18 maggio 1924 e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1925, che ammettevano ed ammettono l'espropriazione, il che era già grave, a favore di chiunque (leggo le parole della legge), «essendo proprietario nel comprensorio, vi abbia un notevole interesse ed intenda di eseguirvi miglioramenti fondiari in conformità del piano generale di trasformazione», ma ammette che l'espropriazione possa essere disposta a favore del Consorzio ed anche di altri con la sola condizione che si impegnino con adeguate garanzie ad eseguire le opere dovute. Ora se ci fosse una disposizione come quella io sarei preoccupato per le conseguenze della sua applicazione: ne sarei preoccupato non solo per il carattere di questa disposizione, che, considerata in astratto, renderebbe troppo facile l'usurpazione della proprietà altrui, ma anche per quelle ragioni contingenti, alle quali accennò ieri l'on. Bonin Longare quando, discutendosi di un'altra legge agraria in preparazione, domandò se, in questo periodo di acuta crisi della proprietà rurale, è proprio necessario di fare innovazioni che possono rendere più grave una difficile situazione.

Proprio questa stessa osservazione io faccio, e per più urgenti motivi, per questa legge, o meglio per questa parte della legge sulle bonifiche che concerne i miglioramenti dei fondi di interesse particolare: legge che non dovrà restare lettera morta, perchè fa parte di un grandioso programma di miglioramento agricolo, ma dovrà essere applicata con estrema cautela e soprattutto non dovrà essere inasprita con modificazioni, che possano compromettere più gravemente la giusta tutela del diritto di proprietà. E dico «più gravemente» perchè, l'onorevole Serpieri lo sa, anche l'applicazione della legge di trasformazione fondiaria, già approvata dal Parlamento, non mi sembra scevra di pericoli per la proprietà privata: il che non significa che, pur riconoscendola più sincera nella rudezza del suo precetto, io possa plaudire ad una legge nuova che, senza limitare ai grandi proprietari della zona il diritto di chieder l'espropriazione dei fondi da migliorarsi, ammette che chiunque possa ottenere l'espropriazione dei fondi, dichiarandosi disposto ad eseguire quelle opere di bonifica, che il proprietario non si trova in grado di attuare nel termine che piacerà al Governo di stabilire.

SERPIERI. Ma questo potrà farsi soltanto contro i proprietari inadempienti.

SARROCCI. Siamo d'accordo, onorevole Serpieri; ma io volevo appunto rilevare che, nelle attuali condizioni della proprietà terriera, è gravemente pericoloso ed ingiusto considerare l'incapacità finanziaria di eseguire notevoli e dispendiose opere di bonifica come una inadempienza tale da dar luogo ad una sanzione penale di questa gravità. (*Commenti animati*).

Sì, una sanzione penale, perchè, in termini siffatti, non può non considerarsi tale l'espropriazione. Il momento adunque non è propizio per creare disposizioni nuove che facilitino il pericolo dell'espropriazione, la quale molto probabilmente si risolverebbe nel vantaggio degli speculatori, i quali soli, pur essendone i meno degni, profitterebbero dell'esecuzione affrettata della legge.

Si consideri invero il modo in cui funzionerebbe, in specie con le modificazioni che si minacciano, questo nuovo istituto dell'espropriazione per le opere di miglioramento.

Il Governo potrà dire: questi e questi sono i

limiti territoriali del comprensorio di bonifica: entro questo limite i terreni dei privati debbono subire queste e queste trasformazioni, debbono essere attuati questi e questi impianti: devono esservi introdotte queste e queste nuove colture e tutto ciò in questo determinato periodo di tempo.

Ma il dire questo con l'autorità e con la forza di un precetto che ha nella legge la sanzione dell'espropriazione, il dir questo nel momento attuale, senza tener conto delle condizioni gravissime in cui si trovano coloro che in questi anni dolorosi, obbedendo ad alti incitamenti, hanno provveduto alla disoccupazione a proprie spese, hanno assunto oneri ipotecari, di cui in questo momento non riescono a sostenere il peso intollerabile, e non sanno come conciliare il pagamento degli interessi e delle tasse con l'adempimento dei doveri familiari, non può essere conforme allo spirito della legge, perchè costituirebbe una terribile minaccia per tutta la proprietà terriera e, in conseguenza, per l'economia del Paese. A questi proprietari sarà possibile dire: fate anche questi impianti e fateli nel termine di 4 o 5 anni e se si vedrà che dopo 4 o 5 anni non li avrete eseguiti, o anche prima, se si constaterà che non avete la possibilità di eseguirli, dovete andarsene, perchè c'è qui qualcuno pronto a prendere il vostro posto? (*Applausi vivissimi*).

Tutto ciò, on. Serpieri, avverrebbe a tutto vantaggio dei profittatori, che in questi anni dolorosi, sordi ad ogni patriottico richiamo, hanno tesaurizzato, hanno riempito il sacco e che oggi, prudentemente riuniti e organizzati in società anonime, pessime amministratrici di aziende rurali, possono rovesciare sul comprensorio le accumulate ricchezze spogliando dei loro averi — ai prezzi minimi, che risulteranno dalla capitalizzazione dei redditi, quasi nulli ora per effetto della crisi — coloro che sono proprietari per diritto ereditario e, spesso, agricoltori per tradizione. A costoro, io dico, non si possono chiedere ora sacrifici nuovi ed immediati con la minaccia dell'espropriazione.

Io non sono tra coloro che difendono i proprietari inerti ed avari. Se si andasse a cercare qualche discorsetto da me pronunciato anche in in tempi remoti, in riunioni di agricoltori, si troverebbe che io ho sempre ammesso la possibilità dell'espropriazione per coloro che trascurano i do-

veri della proprietà con danno sociale e con danno proprio. E sono anche oggi della stessa opinione, ma soltanto per casi che veramente possono essere considerati come meritevoli di pena.

Ma non mi pare che si possa a cuor leggero stabilire come norma, in una legge che regola le opere di bonifica e nei provvedimenti che mirano ad attuarla con determinati progetti e piani di miglioramento e di bonifica, che, per l'esecuzione delle opere, vi sono termini fatali e che, se il termine passa senza che le opere siano state eseguite, il proprietario, che non ha potuto aggravarsi di nuovi oneri, deve rinunciare alla speranza di sanare, con la cauta attesa di tempi migliori, la situazione finanziaria sua e dei suoi figliuoli e deve ritirarsi di fronte alla marcia vittoriosa delle società anonime e degli speculatori, a vantaggio dei quali le onerate proprietà potranno essere senz'altro confiscate. Ripeto, non chiedo niente per i proprietari indegni, per i quali potranno sempre instaurarsi procedure rigide e severe; ma il trattamento che può essere usato verso chi fa il male, non può essere esteso a cuor leggero contro coloro che, per fatalità di eventi di carattere generale, non hanno la possibilità di fare tutto quel bene, che si potrebbe desiderare. A tutto concedere, si potrà non essere indulgenti verso quei proprietari che sulla via dei miglioramenti vorrebbero marciare con la cadenza di una marcia funebre, ma non sarà possibile essere spietati ed inflessibili verso coloro che, stremati di forze per sacrifici compiuti, non sono in grado di marciare con la fanfara dei bersaglieri.

Per qualche tempo la proprietà terriera avrà possibilità limitate delle quali è doveroso tener conto. Essa è oggi paragonabile a un'ammalata: è da augurarsi che tra qualche anno essa possa essere convalescente; ed anche allora questa proprietà dovrà essere protetta ed aiutata e non potrà essere subito chiamata agli ardimenti ed agli sforzi di una grande trasformazione fondiaria. Oggi essa soffre le conseguenze della crisi e quelle degli sforzi fatti e il suo male è tanto grave che, nei giornali agricoli e nelle riviste economiche, si leggono ogni giorno proposte di ogni specie e suggerimenti di rimedi eroici, che giungono fino alla riduzione delle ipoteche di recente creazione in maniera proporzionata alla rivalutazione della

moneta. Sono questi problemi grandiosi, che involgerebbero chi sa quali conseguenze e ripercussioni e sui quali io non mi intrattengo perchè in materia così complessa non ho la vista lunga che mi consenta di vedere al di là della superficie delle cose: ma il fatto che anche di questo si discuta mi pare degno di rilievo come indice della situazione. E la situazione è questa: che non pochi di coloro che hanno avuto fede nell'avvenire dell'agricoltura e della pubblica economia ed hanno detto a se stessi « voglio che il mio fondo sia migliorato fin d'ora e sia fin d'ora preparato a produrre nel periodo della rinascita », sono costretti oggi a domandarsi se il valore attuale del fondo copra l'onere delle spese fatte e delle correlative ipoteche: e non sarebbe giusto anticipare con criteri pessimistici la risposta del tempo, immolando senz'altro come indegne di sopravvivere queste generose vittime di una situazione, che tutti abbiamo concorso a creare.

L'onorevole Serpieri può rilevare da queste mie parole che io limito le mie osservazioni a quella parte della legislazione sulla bonifica che concerne le opere da eseguirsi nei terreni di proprietà privata, e che anche in questo campo io mi restringo a chiedergli la paziente attesa di tempi migliori per la nostra economia. E mentre plaudo vivamente a tutto quello che si fa e si dispone per le opere pubbliche — per quelle cioè che sono destinate a preparare la trama, sulla quale, nel corso del tempo, si dovrà svolgere e tessere il lavoro di bonifica dei terreni di proprietà privata — provvedendosi in tal modo anche alla minaccia della disoccupazione, chiedo che non si pregiudichino i diritti dei singoli con la precipitosa imposizione di programmi troppo gravosi, tanto più se non sia certo il risultato economico della loro attuazione.

Questa ultima considerazione mi induce a domandare se il nuovo Testo Unico contiene una disposizione la quale ammonisce i privati proprietari che nessun risarcimento può essere richiesto per mancato risultato dell'opera di miglioramento. Il che significherebbe che i proprietari costretti all'esecuzione affrettata di nuovi impianti, dovrebbero fare questa malinconica considerazione: « io per mancanza di mezzi non sono in grado di fare questo lavoro e dovrò raccomandarmi al Consorzio perchè lo

faccia a mie spese; ma il Consorzio potrà forse presentarmi il conto del mio debito senza restituirmi, col fondo trasformato, un valore maggiore di quello che io gli avrò consegnato ».

Dover prevedere questa possibilità mi sembra davvero una cosa poco allegra per colui che non ha eseguito i lavori per propria iniziativa.

E pare poi che ci sia anche un'altra disposizione — anch'essa di colore oscuro per il proprietario assoggettato a così rigorosa tutela — che prevede il caso in cui il Consorzio, per fare le opere di bonifica per conto dei proprietari debba ricorrere al credito; nel qual caso esso potrà stabilire con norma statutaria che non risponde verso l'istituto di credito se non nei limiti del valore del fondo.

SERPIERI, *sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*. Non è affatto così.

SARROCCI. Io sono molto lieto di questi suoi dinieghi, onorevole Serpieri, perchè sarebbe troppo grave che si imponessero oneri gravissimi alla proprietà privata senza garantire il risultato della bonifica coattiva ed anzi prevedendo espressamente che il risultato dell'opera dispendiosa possa essere negativo per la produttività del fondo. In conclusione io le chiedo, onorevole Serpieri, un'applicazione guardinga e non frettolosa di questa parte della legge: senza di che io dovrei pregarlo di considerare con me quali effetti può produrre sull'economia agraria il rigore dei vincoli, che, con la formazione del comprensorio, si costituirebbero sulle proprietà private.

La proprietà per allettare i risparmiatori deve essere tranquilla sul proprio avvenire: e tale non può essere se è soggetta a vincoli che non fecero mai la fortuna della economia di un popolo.

In Toscana la storia registra l'esempio della Maremma, che, dopo essere stata al tempo della Repubblica senese e anche nel primo periodo del Granducato una fonte di larga produzione, che si riversava su tutte le provincie vicine, era diventata, perchè afflitta da vincoli, gabelle e impedimenti di ogni sorta, e assoggettata ad un regime vincolistico che la aveva impoverita fino a renderla deserta, un luogo di desolazione.

Leopoldo di Lorena, principe riformatore, andò a visitare quelle terre quando da poco

tempo era stato pubblicato — decorsi molti decenni da quando era stato scritto, e non pochi anni dalla morte del sapientissimo autore — il *Discorso economico* dell'arcidiacono Sallustio Bandini, che con l'acuta diagnosi del male, con la coraggiosa enunciazione dei rimedi, aveva vivamente appassionato gli studiosi e l'opinione pubblica: breve discorso e piccolo libro che, se il paragone mi è lecito, sta alle discipline economiche e agrarie come il libro anch'esso piccolo di mole di Cesare Beccaria, sta alle discipline penali. Il Granduca, infervorato degli insegnamenti di Sallustio Bandini, e convinto dei vantaggi della libertà economica, di ritorno dalla visita fatta a quella parte più desolata del suo regno, ne dettò la relazione e vi scrisse massime come queste:

I. *Prosperano più degli altri quei Popoli, che in pari circostanze, tanto fisiche, quanto morali, godono di una maggior dose di libertà, purchè questa non passi il grado d'una sfrenata licenza, e d'una tumultuosa anarchia.*

II. *Non vi è libertà tra quei Popoli, dove non è pienamente stabilita e difesa dalla pubblica forza la Proprietà, sì dei fondi mobili che degli immobili.*

III. *L'industria e il commercio delle nazioni poste in eguali circostanze sono in ragione della sicurezza della proprietà.*

IV. *I prodotti della terra sono la vera ricchezza d'una provincia, che falsamente misurasi presso i meno intendenti dalla quantità del metallo monetato: onde quando quella richieda un qualche risorgimento bisogna incoraggiare quanto è possibile l'agricoltura, cioè in altri termini, favorire la libertà e la proprietà negli abitanti della Provincia medesima, giacchè quasi tutto il restante diventa una conseguenza immediata del mentovato primo regolamento.*

V. *Non è la legge ma la natura provvidamente ristabilita nei suoi diritti col mezzo di quella, che rende ricca e popolata una provincia impegnandovi l'interesse degli uomini, dal quale nasce l'industria. Un colpo di legge, il quale resista a questo universale interesse, non ha giammai stabilita e resa permanentemente florida nessuna popolazione sulla superficie del globo terraqueo. All'opposto si contano dei prodigi originati dalle benefiche leggi che promuovono l'industria...*

Questi sono sani precetti, che non possono

essere, e non sono, dimenticati specialmente quando sulla vita dei popoli imperversano cause di perturbamento che nessun governo può eliminare; sono leggi economiche che hanno avuto il suggello della esperienza in numerosi periodi della storia.

Con una frase storica il Capo del Governo disse che la certezza del proprio diritto è condizione di vita per i cittadini. E questa certezza è necessaria specialmente in coloro, dei quali si suole misurare il patriottismo dalla prodigalità con la quale investono denaro nella terra, convinti come sono che in agricoltura la stasi è regresso e che, non migliorandola, si distrugge la ricchezza che esiste. Ma a questi volontari del progresso agricolo deve essere assicurata la certezza del diritto di proprietà, affinché essi considerino la terra come un sicuro collocamento dei loro risparmi.

Onorevole Serpieri, non mi trattengo più su questo argomento. Ho fatto delle raccomandazioni; mi sono permesso di fare alcune domande; chiedo scusa se ho fatto anche delle supposizioni che forse, ed io me lo auguro, non corrispondono a verità. Le mie supposizioni possono cadere: ma i dubbi e le preoccupazioni rimangono: ed io sarò lieto se le parole e, più delle parole i fatti, daranno risposte tranquillizzanti ai dubbi che ho formulato.

Ed avrei finito. Io volevo veramente parlare di un altro pericolo per la tranquillità della nostra agricoltura: quello delle novità minacciate — non dal Governo, ben s'intende — sul contratto di mezzadria. Ma ho ora due ragioni per non parlarne o almeno per parlarne assai sommariamente. Dovrà occuparsene qui il senatore Tanari, che ne aveva formato oggetto di un'interpellanza; e io non potrei presumere di dire più e meglio quello che egli vorrà e saprà dire fra poco con l'alta autorità della sua parola. E c'è anche un'altra ragione: è nell'aria qualche segno, che io non saprei definire, nè precisare, ma che ci tranquillizza su questo punto dandoci la certezza che al nostro spirito di conservazione dell'antico istituto sarà resa giustizia contro qualunque pretesa di incaute innovazioni. L'on. Serpieri è stato l'iniziatore di una serie di studi in solenni adunanze dell'Accademia dei Georgofili, nelle quali fu largamente studiato questo tema, furono esaminati tutti i voti, sentite tutte le

opinioni, rappresentate tutte le tendenze: e dello studio accurato è rimasto, documento veramente importante, il volume in cui son riportate le discussioni svoltesi sotto la sua direzione. Là tutti possono trovare qualcosa: tutti possono attingere, i nemici e gli amici della mezzadria. Ma so bene che anche l'onorevole Serpieri, come tutti gli uomini del Governo, è un amico della mezzadria ed è convinto della necessità di conservarla inalterata nel suo carattere sostanziale di società fra padrone e colono.

Badate bene: non è mai esistito il pericolo che qualcuno pensi a sopprimere la mezzadria, ma è esistito quello della sua trasformazione con clausole non conformi alla sua natura (*Approvazioni*) e più ancora il pericolo dell'alterazione di quei rapporti tra padrone e colono, che formano la base psicologica fondamentale della nostra agricoltura nelle regioni rette a mezzadria; voglio dire la fiducia reciproca e la cordiale collaborazione tra i soci. (*Applausi*).

Io, onorevoli colleghi, voglio aggiungere soltanto qualche attestazione sopra quello che avviene in Toscana, in modo che la mia parola non invada il campo riservato al senatore Tanari. I nostri contadini sono ora assolutamente insensibili a tutte le affannose iniziative di coloro che si agitano per loro (*Si ride*). Se vi è qualcuno che vuol fare ad ogni costo l'avvocato dei contadini, costui può considerarsi, almeno nel momento attuale, come un avvocato senza clienti. (*ilarità*). Io deploro anzi questa indifferenza, perchè penso che la classe dei coloni non debba sottrarsi alla regola della organizzazione sindacale e corporativa dello Stato; ma debbo dire, per amore di sincerità, che vi è grande difficoltà, in Toscana, anche ad ottenere che i contadini si iscrivano ai sindacati. E le ragioni sono due: la prima consiste nel fatto che la tessera non è gratuita e il contadino ne considera l'acquisto come una tassa, che preferisce di non pagare, come non paga volentieri le altre tasse. Ma vi è un altro motivo ed è questo: che i contadini non sanno distinguere l'organizzazione sindacale dalle associazioni politiche e amano di starne lontani, perchè non hanno ancora finito di vergognarsi di essere stati vittime, in tempi non molto remoti, della beffa comunista.

Io mi sono trovato nel 1919 e nel 1921, tal-

volta con la compagnia di taluno che in questo momento mi fa l'onore di ascoltarmi dal banco del governo, a contrastare nei comizi di piazza le affermazioni degli oratori comunisti, che dicevano: « date il voto a noi e voi diventerete i proprietari dei poderi che coltivate ». Il contrasto fu vano, tutti votarono per loro. E i sovversivi vinsero, se pur qualcuno di noi, come me, si salvò. I contadini che avevano dato la forza delle loro schede per quella vittoria, andarono il lunedì successivo alla battaglia elettorale, andarono, tradizionalmente educati, col cappello in mano a domandare quando sarebbero stati dichiarati proprietari del podere; ma si sentirono rispondere che la vittoria dei comunisti non era stata generale in Italia. Nel 1921 i comunisti ritentarono la turlupinatura ai contadini e naturalmente con minor successo. Ed ora i contadini hanno capito di essere stati politicamente truffati; ma appunto per questo, rifuggono da tutto quello che non è il meraviglioso tecnicismo della loro arte, da tuttò quello che ha parvenza di attività politica. Il tempo darà a loro, forse, una coscienza politica: ma intanto è bene che essi siano e si mantengano uomini preparati dalla nascita, per virtù ereditaria, ad essere soltanto contadini, cioè tecnici, e per i loro compiti, tecnici di prim'ordine dell'agricoltura. Qui finisce la loro competenza, qui si chiude il cerchio delle loro attività e della loro vita sociale. Lasciamoli fare per ora: rispettiamoli e comprendiamoli quali essi sono: essi cominciano fin da bambini a conoscere l'azienda colonica nella sua essenza e nelle sue vicende: apprendono precocemente gli elementi giuridici e tecnici della mezzadria. Accade talvolta che, rimasti orfani a 18, 19 anni, sono già capaci di assumere le responsabilità amministrative del capoccia, perfezionandosi sempre di anno in anno in quello che è il cerchio chiuso delle loro attitudini mentali e dei loro interessi familiari. Più in là nessuno potrebbe portarli, per ora, se non ridestando in loro pericolose illusioni: il che il Regime fascista, vigile tutore della disciplina, dell'ordine e dei fondamentali interessi dell'agricoltura, nè vuole, nè tollererebbe. È avvenuto talvolta che qualcuno, trascinato dalla sua vecchia mentalità, abbia ricominciato a parlare ai contadini di distribuzioni ingiuste, di compensi insufficienti, di padroni che sfruttano. Ma costoro non sono stati creduti, perchè

dicevano le stesse cose che dicevano prima altri agitatori con questa differenza: che questa volta la diffamazione e la calunnia non erano più accompagnati dalle mirabolanti promesse del comunismo.

Rispettiamo adunque il contadino quale è: e non pretendiamo neppure di imporre norme e di dettare leggi per il suo lavoro. Il contadino non vuole che alcuno gli dica quando deve lavorare e quali lavori può o non può fare, perchè egli, più di ogni altro, sa che in determinate condizioni il lavoro della terra è urgente, in altre è dannoso e non ha bisogno di pungoli e di stimoli per lavorare, senza posa e senza limiti di orario, quando è giunto il tempo, di fare un lavoro che sarebbe male rimandare a domani. Rispettoso della religione, dalla quale i sovversivi lo avevano allontanato, rispetta il divieto del lavoro festivo, eccettuati i casi di assoluta urgenza; ma il suo riposo settimanale egli lo gode nel suo campo, dove gli sorridono i frutti del lavoro di ieri e gli si rivelano le necessità del lavoro di domani. Egli ci dà un lavoro che è stimolato dall'interesse; e sol per questo possiamo darci il conforto di essere proprietari e agricoltori noi professionisti o commercianti, che non possiamo vigilare il lavoro, ma possiamo fidare nel lavoro dei mezzadri, diverso da quello dei salariati, perchè, sotto lo stimolo del comune interesse, essi provvedono al loro ed al nostro vantaggio. Non tocchiamo adunque questa salvaguardia della proprietà e della produzione; e consideriamola anche senza le vecchie diffidenze perchè questa classe di lavoratori, associata al proprietario, è nella grande massa onesta e se ama e vuole il prodotto del suo lavoro non attenda ai diritti del proprietario, dal quale è aiutato a vincere l'avarizia del suolo e dal quale sa di essere sostenuta nelle sue necessità economiche quando, per avverse vicende, il prodotto del podere è insufficiente ai bisogni della sua famiglia.

La collaborazione tra padrone e coloni è ristabilita, anche per virtù degli organi del Fascismo, nelle nostre campagne. Turbarla con fallaci lusinghe sarebbe ancora possibile: ma sarebbe opera deleteria, che il Regime non permetterebbe perchè esso sa quale forza morale si racchiude in questi due aspetti diversi, ma coordinati tra loro, della psicologia dei mez-

zadri: la fiducia reciproca fra padrone e colono e l'attaccamento del mezzadro al podere che egli coltiva e al quale, se è un buon mezzadro, si sente legato da un vincolo sentimentale, spiritualmente più forte del vincolo politico e giuridico, che, in tempi oscuri, gravava sui servi della gleba.

On. Acerbo, noi l'aspettammo un giorno nella più superba sede della nostra regione chiantigiana, nella quale la mezzadria è insostituibile perchè ha la funzione di custodire le piante arboree e specialmente le viti, patrimonio precipuo della nostra agricoltura che, gravato oggi da un insostenibile peso fiscale, vogliamo tuttavia salvare ad ogni costo e che mal sarebbe affidato al lavoro dei salariati.

Ma l'aspettammo invano perchè un avvenimento doloroso le impedì di accogliere il nostro invito: e avemmo in sua vece, ospite illustre, l'on. Marescalchi. In quella riunione una nobile casa aveva preparato a lei, on. Acerbo, e potè mostrare all'on. Marescalchi, uno spettacolo altamente edificante: una grande massa colonica, che aveva nella sua fronte 8 o 10 contadini, i quali, nello stesso podere che oggi i loro figli e nepoti e, come possono, anch'essi coltivano, avevano lavorato sotto gli ordini e sotto la immediata vigilanza di Bettino Ricasoli di cui ricordano anche ora gli insegnamenti tecnici e le lezioni settimanali. In questo perpetuarsi e consolidarsi del rapporto colonico è l'indice vero della forza morale della mezzadria: sono famiglie che, legate da un vincolo sentimentale alla loro terra, alle coltivazioni che hanno concorso a creare, si trasmettono da padre in figlio come un sacro retaggio la fiamma viva di questo amore al podere.

Questa è la forza della mezzadria. Dio guardi se si tentasse una seconda volta di distruggerla per amore del nuovo o anche soltanto per desiderio di pericolose e non naturali uniformità!

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. On. Sarrocchi, ella parla come se io avessi sostenuto cosa diversa. Io sono profondamente convinto di quanto ella dice e non credo davvero necessario di ricordarle come nel 1921 ebbi a sostenere alla Camera precisamente queste idee.

SARROCCHI. Mi duole assai di questa sua impressione. Io mi guardo bene dall'attribuire

a lei pensieri e propositi diversi da quelli che enuncio e difendo: e so che ella ha, come abbiamo noi, il culto profondo delle cose vetuste, che anche oggi si armonizzano con le necessità dei tempi.

Noi, nel nostro archivio di Stato di Siena conserviamo esempi di contratti di mezzadria, poichè la mezzadria sorse e fiorì con le libertà comunali: e li conserviamo in pergamene che hanno la stessa età delle fondazioni del nostro palazzo civico. Perciò noi li consideriamo con quel senso di religioso rispetto, col quale custodiamo le opere d'arte tramandateci dai nostri più lontani antenati. Ora le opere dell'arte antica si possono restaurare, non rinnovare e l'arte difficile del restauro può essere esercitata soltanto da chi abbia animo e valore quasi pari a quello di coloro, dai quali quelle opere, meravigliosi capolavori, furono create. (*Approvazioni*).

Così è della mezzadria che noi vi preghiamo di difendere dalle iniziative, oneste nel fine, ma pericolose nei risultati, degli innovatori, troppo disposti ad eguagliare e a generalizzare.

Onorevoli senatori, il titolo dei libri è scritto sul frontespizio; ma io penso che di regola si scriva prima il libro e poi si scelga il titolo. Ed anche io dopo aver pronunziato questo discorso (nel quale mi sono abbandonato ad una improvvisazione sentimentale, perchè in materia agricola io non ho altra competenza se non quella che mi deriva da un fervido amore alla terra), posso dargli il titolo che non avevo scelto finora. Ed il titolo può essere questo: Per la sicurezza della proprietà, per la tranquillità nel lavoro dei campi. (*Applausi vivissimi e prolungati, molte congratulazioni*).

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Nel suo magistrale e splendido discorso, or ora pronunziato, l'on. Sarrocchi giustamente ha osservato che chi dà con profusione denaro alla terra, crea la propria fortuna. Ed io credo che il Governo Nazionale abbia fatto bene a mettere l'agricoltura al primo piano, emanando un complesso di provvedimenti a favore di essa per regolare i rapporti di lavoro, per facilitare il credito agrario, per alleviare i carichi della terra, per dare un'istruzione professionale agli agricoltori. E

credo che abbia davvero colpito nel segno promulgando la benefica legge Mussolini sulla bonifica integrale.

Le discussioni elevate che si ebbero nei giorni scorsi alla Camera, e che ora si fanno in Senato sul bilancio dell'agricoltura, sono la migliore prova che tutti quanti ci appassioniamo e che tutti quanti desideriamo ardentemente che la nostra agricoltura risorga al più presto dallo stato di depressione in cui si trova; e fortunatamente i nostri contadini si avvalgono delle provvidenze del Governo, ne seguono gli incitamenti e si apprestano decisamente a risolvere questo grande problema che assilla e tortura, non soltanto l'Italia, ma tutte le nazioni del mondo.

Io ho piena fiducia che l'Italia prima di ogni altra nazione saprà superare questo problema sotto la guida illuminata del Capo del Governo e sotto l'impulso e le vigili cure dell'onorevole ministro Acerbo e dei suoi valorosi ed immediati collaboratori, sottosegretari onorevoli Marescalchi e Serpieri, perchè me ne danno sicurezza l'ordine e la disciplina che regnano, la decisa volontà dei nostri tenaci e sobri agricoltori, ed il fatto che ormai sono banditi gli scioperi e le agitazioni inconsulte, che tanti danni hanno arrecato anche all'agricoltura nell'immediato dopoguerra.

Appassionato anche io dell'agricoltura, ho visto e vedo quotidianamente ciò che i nostri buoni agricoltori sono capaci di fare. Durante la guerra erano stati abbattuti moltissimi alberi di olivo, non solo per far fronte ai bisogni della guerra, ma anche perchè non producevano; sarebbe stato follia pretendere che tutti i terreni già olivati fossero ancora coltivati ad olivo. L'albero d'olivo una volta fu la fortuna d'Italia e lo è ancora in certe regioni, e perciò sarebbe delitto abatterlo là dove produce ed è redditizio; ma vi sono regioni in cui oggi, parlo in special modo della regione ligure, in vicinanza del mare è divenuto improduttivo e può chiamarsi l'albero della speranza ed insieme della miseria.

Perciò non sarebbero valse le provvidenze del Governo, con cui si è cercato di sollevare l'olivicultura nazionale dalla grave crisi con provvedimenti diretti ad impedire che la produzione di olii di seme e l'introduzione o importazione temporanea di olii di olivo esteri nuo-

cessero al consumo dell'olio di olivo nostrano, a far sì che ovunque si ripristinasse l'olivo.

Questi provvedimenti non sarebbero stati sufficienti a far coltivare l'albero d'olivo là dove oggi più non rende, e perciò molti terreni ex olivati, che potevano essere utilmente lavorati per altre produzioni, rimasero abbandonati. È bastato però il savio provvedimento del ministro Acerbo, con cui si accordarono tenui sussidi a coloro i quali avessero dissodati quei terreni abbandonati ed avessero fatto dei terrazzamenti, perchè sorgesse subito una proficua gara tra gli agricoltori nel dissodare i terreni e nel costruire costosissimi muri, per sostituire al non più redditizio albero di olivo altre coltivazioni a frutteti e ortaglie e fiori, con innegabile vantaggio dei singoli e dell'economia nazionale.

L'on. Marescalchi, che testè ha avuto occasione di recarsi in Liguria e che in precedenza giustamente sui giornali aveva denunciato lo stato di abbandono in cui i terreni ex olivati erano lasciati, ha avuto certo occasione di constatare che l'accennato provvedimento governativo ha destato un fervore di lavoro e di opere, e che oggi la più gran parte di quei terreni collinari è stata redenta e che sopra di essi sorgono vasette, vi sono state poste lunghe e costose tubazioni, riducendo i terreni incolti a giardini con piantagioni magnifiche. Io penso che l'onorevole Marescalchi abbia riportato da quella sia pure fugace visita la prova tangibile che il provvedimento ricordato ha dato ottimi frutti.

In Liguria, come in tutta Italia, abbiamo terreni che possono essere utilmente destinati alla coltivazione dei fiori, della frutta, e della verdura, merci tutte necessarie per l'uso interno e di redditizia esportazione, sia in natura, sia dopo essere state opportunamente lavorate e confezionate; e che sono così fonte di ricchezza nazionale.

E per intensificare la esportazione si dovrebbero, e per questo mi rivolgo all'onorevole ministro, far sorgere delle distillerie per i fiori e delle fabbriche per le marmellate, onde potere usufruire delle essenze dei fiori e delle frutta che non possono essere esportate. Così si potrebbe creare una fonte di ricchezza nazionale, sia provvedendo ai bisogni del nostro Paese, sia esportando il superfluo dei nostri

prodotti. E faccio voti che, in occasione della compilazione del Testo Unico per la bonifica integrale - che saviamente facilita la costruzione di strade interpoderali, tanto necessarie per l'agricoltura - si tenga particolare conto delle necessità della ricostituzione delle nostre zone collinari, favorendola con contributi continuativi, sia per terrazzamenti, sia per imbrigliamenti di piccoli rivi e torrenti, poichè dette zone collinari possono darci produzioni cospicue ortofrutticole e di fiori che potremo esportare con vantaggio anche della nostra bilancia commerciale. E a proposito di esportazione io voglio richiamare l'attenzione del Governo sulla floricoltura.

Ognuno di noi sa che ormai questa industria dà vita e lavoro a decine e decine di migliaia di lavoratori.

I floricoltori lavorando con tenacia, notte e giorno, incontrando spese non indifferenti per l'acquisto di concimi e di disinfettanti, danno un saggio mirabile della loro attività. Per merito loro la floricoltura è divenuta un'industria con carattere prevalentemente esportativo. Ed accanto ad essa sono sorte e da essa sono alimentate altre industrie quali quelle dei cestai, dei fabbricanti di corda e di carta da imballaggio. I floricoltori hanno quindi acquistato grande importanza di fronte all'economia nazionale e meritano di essere incoraggiati e tutelati. Essi sono soggetti non solo ai danni delle intemperie e del gelo che in un momento possono distruggere tutta l'opera loro, tutto il loro lavoro, ma altresì ai danni che a loro arrecano disonesti esportatori e commercianti improvvisati.

All'inizio della stagione floreale molti si improvvisano commercianti ed esportatori. Tra costoro vi sono persone senza coscienza e senza scrupoli che frequentano i mercati ed ingannano i produttori e i coltivatori: costoro comprano sui mercati, non lesinando sui prezzi, e rilasciando anzichè moneta dei biglietti scritti anche a lapis ai floricoltori, con promessa di ritirarli e pagarli entro pochi giorni.

Invece, dopo aver ritirati i biglietti delle prime partite, dicono ai floricoltori che non hanno ricevuto il pagamento delle merci spedite all'estero, chiedono mora e comprano ancora rilasciando i soliti biglietti di credito che poi più non soddisfano,

Inoltre, mentre spediscono all'estero i prodotti nostri, colà lasciano i danari che dovrebbero rientrare in Italia e li depositano in banche straniere, dicendo malvagiamente che là sono più sicuri che non in Italia, e speculano sull'interesse e sull'aggio della moneta.

Orbene contro questi commercianti indegni, contro questi frodatori della buona fede altrui, insorgo e dico che essi non dovrebbero essere ammessi ai mercati.

A fianco di costoro è sorta un'altra categoria di esportatori e di speditori: coloro che hanno inventato il sistema dello *smercio a commissione*. Questi commissionari, che sfuggono al controllo perchè lontani e che spesso sono, come gli altri, senza scrupoli, si fanno spedire la merce, la vendono a qualunque prezzo, ed ai poveri e buoni floricoltori spesso non mandano neppure i denari sufficienti per rifarsi delle spese d'imballaggio, di dogana e di trasporto ferroviario.

Simili sistemi di contrattazione e di pagamenti intralciano non solo il mercato e producono assenza di denaro circolante, ma mettono gli agricoltori nella imbarazzante condizione di dover ricorrere alle banche, di rilasciare cambiali e di perdere ogni utile sperato dall'onesto e faticoso lavoro.

Ora, onorevoli colleghi, io devo dare plauso al Governo Nazionale, il quale ha messo il dito precisamente sulla piaga. Ho visto con piacere ieri portato all'esame degli Uffici del Senato il disegno di legge, che ha avuto già l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e che riguarda l'istituzione degli albi per gli esportatori di prodotti orticoli e agrumari; con soddisfazione ho rilevato che, su proposta della Camera, il Governo ha accettato l'emendamento od aggiunta per estendere gli albi agli esportatori di « essenze agrumarie e di fiori ».

Molto bene ha fatto il Governo perchè, costituendo questi albi di commercianti onesti, da esso vigilati, saranno sottratti i nostri agricoltori e floricoltori alla speculazione di quei tali indegni commercianti di cui ho parlato poco fa.

È desiderabile che si promulghi questa legge al più presto, e sono certo che il Senato l'approverà col massimo entusiasmo. In tal modo saranno eliminati i commercianti indegni ed incapaci, e saranno difesi i floricoltori e gli agricoltori in genere nonchè gli onesti com-

mercianti, perchè gli improvvisati e disonesti esportatori, che comprano senza pagare, danneggiano il mercato all'estero, vendono i prodotti sottocosto, fanno così una concorrenza sleale ed indegna agli onesti commercianti ed esportatori, e danneggiano anche il nome italiano.

Ma non bastano gli albi: a mio modesto avviso non basta disciplinare il mercato e ammettere ad esso solamente commercianti di provata capacità ed onestà, e iscritti negli albi: occorre qualcosa d'altro, occorre anche organizzare i floricoltori, gli orticoltori e gli agricoltori in genere. Esistono già provvide organizzazioni: bisogna disciplinarle. Anche in altri paesi, e nell'Olanda in special modo, ove si erano manifestati i danni che io ho accennato, per difendersi si sono organizzati sotto forma di sindacati a base cooperativa, dando mandato agli amministratori di provvedere direttamente alla vendita e allo smercio dei fiori e delle frutta sui mercati.

Gli agricoltori consorziati portano i loro prodotti ai mercati, nei magazzini dei consorzi; da questi magazzini i prodotti vengono razionalmente distribuiti ed esposti sui mercati, disposti su congegni giranti, in modo che possono essere visti da tutti coloro che vogliono farne acquisto. In mezzo al mercato è sospeso un congegno ad orologeria elettrica, che segna man mano le singole offerte: chi vuol dire agli incanti, appena vede la merce che gli aggrada, tocca un bottone e indica così il prezzo che offre sul quadrante. La vendita si fa per mezzo di un solo banditore: il compratore segna il prezzo che offre e si mette in gara con gli altri. Quando il prezzo massimo è raggiunto, viene deliberata la merce e nessuno sa chi sia il compratore all'infuori che il banditore; alla fine del mercato ognuno ritira la merce comperata e la paga.

Orbene io credo che il Governo, il quale già tante sagge provvidenze ha adottato, farà molto bene a mettere gli agricoltori ed i floricoltori sopra questa strada. E sarà un'altra beneficenza che acquisterà presso la classe agricola quando avrà cacciato i pessimi negozianti ed esportatori dai mercati, e quando avrà dato la sicurezza agli agricoltori e ai floricoltori di non essere più ingannati.

In tal modo il Governo avrà la gratitudine di

tutti gli agricoltori d'Italia ed in particolare dei floricoltori liguri. (*Approvazioni*).

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Onorevoli senatori, onorevole ministro, non intendo di fare un discorso, ma di esprimere poche considerazioni in forma di raccomandazione.

Nella discussione dello scorso anno sul bilancio dell'agricoltura io presi la parola nell'interesse dell'importante industria armentizia e soprattutto sulla crisi che purtroppo essa attraversa. Non intendo naturalmente di ripetere le cose stesse, perchè sarebbe intemperanza da parte mia e mancanza di considerazione per voi, onorevole ministro, che certamente avete presente la grave questione, conoscete e ben sapete intendere quanto essa interessi specialmente la nostra regione d'Abruzzo, cui voi, per nostra ventura, appartenete.

Però io debbo rinnovare, direi quasi per mandato imperativo dei miei corregionali, le più vive raccomandazioni, perchè la decadenza di questa industria di giorno in giorno si accentua e le provvidenze da noi reclamate si rendono sempre più urgenti.

Meritevoli di studio esse sono: v'è quella relativa al Regio tratturo di cui si è discusso recentemente in occasione di una interrogazione nell'altro ramo del Parlamento. La magnifica strada erbosa fu creata nel 1400 da Alfonso d'Aragona appunto per il trasferimento, o, come dicesi con un'espressione classica, la transumanza delle greggi dalle montagne di Abruzzo alle pianure di Puglia per svernare; parte con due rami da due provincie abruzzesi prolungandosi per una larghezza di cento e più metri fino al così detto Tavoliere di Puglia con varie diramazioni minori. Or si hanno opposte opinioni quanto al conservare il detto Regio tratturo o alienarlo per destinarne il prezzo a vantaggio dell'armentizia. A mio avviso esso deve essere conservato, come molti hanno costantemente sostenuto, non essendo pratico altro mezzo di trasporto. E la transumanza degli armenti; poi, è indispensabile per la vita e per la prosperità di essi. Questa è cosa che ha un'esperienza secolare, poichè, ad onta di quanto pare oggi si affermi e ad onta di qualche vano tentativo fatto, i nostri armenti non possono assolutamente mantenersi in inverno

nelle regioni nostre montane e nell'estate nella campagna romana o nelle Puglie; è inutile pensare a costituzione di foraggere per alimentazione secca ed a stallaggi, mi sia consentito dire *col termosifone* (!). Le pecore hanno bisogno di vivere all'aperto e di nutrirsi del pascolo verde della pianura e della montagna secondo le stagioni.

Non si può pretendere di modificare questo stato di cose che, ripeto, è naturalmente necessario. A questo proposito mi rivolgo all'onorevole ministro raccomandando vivamente una cosa, importantissima allo stato attuale, cioè la reintegrazione dei tratturi perchè purtroppo impunemente si commettono una quantità di usurpazioni e, recentemente in provincia di Aquila, molti agiati proprietari, vantando non so quale privilegio, impossibile sopra un demanio dello Stato, hanno il Regio tratturo largamente occupato.

Altra questione importante è quella della manutenzione dei pascoli, limitando il dissodamento che purtroppo, secondo me, spesso si esegue senza tener conto della natura del terreno, adatto solo al pascolo; la rarefazione di questo importa l'aumento dei prezzi delle fittanze, mentre è necessario pensare invece appunto alla moderazione di esse.

Altra questione importante è quella dei tributi multiformi; sono tante piccole somme da pagare all'Erario ed ai comuni, ma che raggiungono una cifra che è assolutamente intollerabile.

Gioverà pensare al miglioramento della razza per vincere la concorrenza.

Converrebbe ancora tener presenti i prodotti armentari per eventuali facilitazioni doganali e studiare un possibile credito armentario.

Io, coerente a quello che ho detto da principio, di non voler cioè ripetere cose dette, ho semplicemente fatto ora la enunciazione dei punti più importanti per la difesa della industria armentizia. L'onorevole ministro vedrà in suo giusto criterio, se sia necessario al riguardo uno studio esauriente a mezzo di commissioni di tecnici e soprattutto di pratici, poichè in questa materia i pratici ne sanno più dei tecnici.

Disgraziatamente pare vi sia tendenza a ritenere che all'industria armentizia non debba

più darsi importanza, considerandola come la Cenerentola di fronte alle grandi colture intensive e alle moderne industrie. Però si ha torto, perchè l'armentizia, che può dirsi la più antica delle industrie nella sua umiltà feconda, è stata sempre fonte di solida ricchezza, e fino a qualche anno fa il prodotto annuo superava i 300 milioni, onde aveva notevole importanza anche per la bilancia commerciale.

Disgraziatamente, per tutti i rilevati ostacoli alla sua prosperità, oggi si trova in condizione di decadenza che ne minaccia la distruzione. Io escludo, onorevole ministro, che voi possiate essere indifferente a questo deprecato evento ed in tale sicurezza mi attendo da voi una risposta confortante e promettente (*Applausi*).

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Onorevoli colleghi, la nostra agricoltura, già tanto travagliata dalla crisi che imperversa in Italia, come in tutti gli altri paesi del mondo, soffre anche delle preoccupanti condizioni d'incertezza che le sono procurate dalle iniziative inopportune e spesso anche irragionevoli di organi, ai quali spetterebbe una funzione integratrice e non disgregatrice delle finalità economiche e sociali del Regime.

Alludo all'attività praticamente contraria al programma del Fascismo, svolta da elementi investiti di alte autorità sindacali nell'agricoltura.

Preveggo una possibile eccezione di incompetenza da parte del ministro Acerbo. Egli potrà dirmi che la cosa non lo riguarda, dato che egli si deve occupare delle sorti dell'agricoltura, ma non degli effetti dannosi di un certo sindacalismo, che si dice fascista, sulle condizioni dell'agricoltura medesima. Io dico subito all'egregio ministro che invece la questione rientra perfettamente nella sua competenza e proprio per quello a cui or ora ho accennato. Sarà, non dico di no, il suo ottimo collega delle corporazioni, il ministro responsabile della disciplina e del funzionamento degli organi delle suddette corporazioni, ossia delle grandi confederazioni nazionali, ma è lui, il ministro dell'agricoltura, quello che risente e misura le conseguenze dell'azione sindacale nella nostra già tanto provata economia agraria.

Come già lo provammo noi, in un passato che non è tanto remoto e che non possiamo

dimenticare, fu per quelle organizzazioni sindacaliste e per le loro dissolvente azione, se avemmo 600.000 quintali di grano e 800.000 di foraggi rimasti a marcire sui campi; tempi che non devono più ritornare! Tocca dunque al ministro far presente, in sede adatta, a chi di ragione, tali conseguenze che frattanto io cercherò di prospettare all'attenzione sua e del Senato.

Vi sono anzitutto delle questioni di carattere fondamentale: l'organizzazione fascista corporativa in ogni industria non potrà efficacemente funzionare ai fini superiori verso i quali essa è rivolta se, ripeto, i suoi organismi di base, i sindacati, non funzionano con spirito fascista! Non per nulla l'on. Turati diceva: « Siate sindacalisti, ma con spirito fascista ».

E non per nulla il Capo del Governo ha detto che « lo Stato è corporativo o non è fascista ».

Venendo alle questioni di fatto, sostengo che in agricoltura l'organizzazione sindacale, non per colpa del Fascismo, ma per speciali responsabilità di uno degli elementi sindacali della produzione, non funziona bene.

E non funziona bene perchè se il Presidente della Confederazione sindacale fascista degli agricoltori è un attivissimo ed ottimo parlatore, data però la sua antica provenienza di organizzatore teatrale (*Ilarità*), diventato per l'occasione organizzatore agrario, egli è rimasto nell'animo quel che era prima; vale a dire, ad onta delle sue sviolate al Capo del Governo (*Approvazioni*), un sindacalista pre-fascista. Con l'aggiunta di non essere nè agricoltore nè proprietario e quindi di non parlare tecnicamente, ma a orecchio, dicendo un ammasso di... inesattezze (*Ilarità*) agrarie a quei poveri coloni che, ipnotizzati dalla sua bella parola, stanno a bocca aperta ad ascoltarlo; contribuendo così a creare un ambiente morale dei meno adatti a quello spirito di corporazione, che è la base fondamentale dell'organizzazione del nostro lavoro fascista. (*Approvazioni*).

Non per nulla l'estate scorsa, per le ragioni che vado ad enunciare, avevo presentato una interpellanza, che, con ragione mi si fece osservare, poteva aver l'aria di opposizione, quando invece voleva esser fascistissima; come lo sarà questo mio discorso, per chi lo vuol capire! Ne mutai la forma, senza cambiarne il senso, ma ritenni poi non doverla sviluppare, vertendo su

dittatoriali dichiarazioni d'intangibilità di salari in un momento nel quale se ne era perfettamente compresa la opportunità da quello stesso che quella intangibilità, pochi giorni prima, aveva predicato! Il « da qui non si passa » di un sindacalista dell'antica scuola fu per forza di cose, nell'interesse superiore della produzione nazionale, superiore agli interessi degli individui e delle classi, trasformato, da chi sa quel che comanda quando comanda, in un « da qui si passa »!

Intanto mi ero accorto, leggendo il *Compte rendu provisoire* del 20 giugno 1930 (pag. 142), inviati dal compianto collega Paulucci di Calboli, che a Ginevra dal presidente dei nostri sindacati fascisti dell'agricoltura, polemizzando con i 23 Jouhaux (che si dibattono nella questione sociale da anni, e che non la risolveranno mai, fino a che non adotteranno la nostra organizzazione fascista corporativa, della parola « corporazione » non se ne era mai fatto cenno, come se dovessimo vergognarcene anzichè lodarcene. Si era invece sdruciolati in una dichiarazione per la quale si poteva far l'occhiolino con il signor Jouhaux, dicendo che: « estendendo i contratti collettivi all'agricoltura, si sarebbe così potuto gradualmente trasformare la rigida nozione della proprietà ».

Evidentemente, nella foga oratoria, si era dimenticata la definizione precisa della proprietà come la definisce il Fascismo, definizione per la quale non c'è nulla da trasformare, nè gradualmente nè non gradualmente, dicendo essa precisamente così: « Lo Stato riconosce la funzione sociale della proprietà privata la quale « è insieme un diritto ed un dovere: essa è la « forma di amministrazione che la società ha « storicamente delegato agli individui per l'incremento del patrimonio sociale ».

E non vi è organizzatore sindacale fascista agrario che possa arrogarsi il diritto di vulnerarne il senso! Naturalmente, non fu parlato di un'altra forma di proprietà più semplice, più comoda, sulla quale non ci piove, non ci nevica, non ci grandina, non ci fa caldo, non ci fa freddo ecc., per la quale sarei disposto anch'io di trasformare gradualmente la rigida nozione. E siccome le « inesattezze » sono come le ciliege, che una tira l'altra, sempre allo stesso congresso, abbiamo sentito dire « che i

« problemi dei prezzi di vendita in agricoltura « sono i medesimi, nei loro dati e nelle loro soluzioni, che per le altre branche dell'economia. I « metodi variano ma i fatti sono analoghi ». Avete capito? In termini poveri si dice: che il criterio, ad esempio, di un'industria meccanica e quello dell'industria terriera sono paragonabili nelle loro soluzioni economiche definitive. Ecco: visto che in un'industria meccanica vi sono stato per 14 anni come consigliere delegato, (col permesso del mio ottimo collega on. Loria) mi era accorto che quando ci trovavamo in pieno assetto di produzione, tutti i giorni dell'anno in fabbrica erano i medesimi; e in definitiva non erano che i prezzi di vendita del prodotto alla fine dell'anno economico che potevano influire sull'esito finanziario dell'annata. Mentre in agricoltura, prima di arrivare alla realizzazione del prezzo di vendita, possono intervenire fatti così impreveduti ed estranei alla volontà dell'uomo, come malattia alle piante, condizioni climatiche, ecc., da turbare le previsioni economiche del più esperto, del più prudente degli agricoltori. (*Approvazioni*).

E se dall'estero passiamo all'interno, io mi permetterò di leggere questo *ukase*, scritto ed emanato senza tenere in nessun conto l'altro fattore della produzione, cioè quello dei datori di lavoro, come risulta dal *Popolo d'Italia* del 19 agosto 1930:

« *La Confederazione dei Sindacati Fascisti agricoltori contro la riduzione dei salari* »:

« La Confederazione dei Sindacati Fascisti dell'agricoltura, avvicinandosi la data di revisione dei contratti di lavoro, ha inviato alle Unioni provinciali chiare istruzioni, nelle quali è detto che occorre:

« 1° Condurre rapidamente a termine le trattative. Avvertire le organizzazioni consorelle degli agricoltori che non è il caso di tentare attraverso discussioni defatigatorie di prolungare la definizione dei patti. Avvertire quindi subito le autorità locali di Governo e di Partito (qui tirerebbe una certa aria di minaccia) quando s'incontrano eccessivi intoppi, e ricorrere tempestivamente al centro perchè la Confederazione (non la Corporazione, perchè quella non esiste!) intervenga subito.

« Tutti i Patti di lavoro per l'inizio del nuovo anno agrario debbono essere stati definiti.

« 2° Preoccuparsi di collocare il massimo

di mano d'opera possibile e per il maggior numero di giornate lavorative possibili (che il ministro delle corporazioni abbia invece tanto giustamente detto "che l'imponibile della mano d'opera non debba essere inteso quale obbligo per gli agricoltori di dare comunque lavoro ai braccianti disoccupati, bensì come mezzo desiderabile, quando ce ne sia convenienza tecnica ed economica", quelle sono chiacchiere di ministro che non contano! Ma contano per noi).

« 3° Abbiamo già concesso riduzioni sui salari per alleviare la crisi agraria (?); non è il caso quindi di parlare di nuove riduzioni di salari ».

Ma, se la Confederazione Nazionale degli agricoltori, datori di lavoro, avesse, come avrebbe potuto avere ragione di fare, scritto quest'altro *ukase*:

« Considerando che i prezzi dei vari prodotti agrari sono ridotti in questi ultimi tempi ad un terzo od a metà; che dove fu od è fillosera il raccolto delle uve è perduto per vari anni, e che per poterlo ripristinare le spese occorrenti fanno più che sestuplicare il prezzo ad ettaro, mentre le tasse, ad onta della moneta rivalorizzata a quota 90, sono rimaste le stesse; la Confederazione degli agricoltori intende che d'ora innanzi i prezzi della mano d'opera vengano proporzionalmente ridotti, che non s'intenda discutere mai più su questo argomento, che non si pensi ad imponibile di mano d'opera, molta disoccupazione in agricoltura provenendo dal maggior impiego delle macchine; delibera — facendo astrazione dalla Confederazione dei Sindacati fascisti degli agricoltori, astrazione dalla Corporazione e dalla Magistratura del lavoro — di rivolgersi direttamente al Governo ed al Partito perchè d'ora innanzi siano rapidamente condotte a termine le più urgenti modificazioni ai patti precedenti, non essendo il caso di tentare, attraverso discussioni defatigatorie, di prolungare ormai inutilmente le trattative ecc. ... »

si domanda dove andrebbe a finire la declamata cooperazione di classe, dove andrebbe a finire lo Stato corporativo con la sua organizzazione, alla quale noi teniamo perchè ci crediamo. (*Approvazioni*).

Adesso andiamo al primo Congresso di Bo-

logna — agosto 1930 — indetto per iniziativa del Sindacato Fascista agricoltori.

Gli agricoltori proprietari e coloni, impegnati nella vittoriosa battaglia per il grano, perchè in tal caso non c'era da chiacchierare ma bisognava agire, si sentivano dire: « che bisognava ricorrere a nuove produzioni per raggiungere nuove mete lontane per una nuova economia » (io mi sono domandato se non si navigava verso la Russia!); « che bisognava produrre diversamente, ripartire più equamente i prodotti » (i coloni ed i proprietari ascoltavano attendendo le nuove Georgiche). E si aggiungeva: « che non si intendeva minacciare di espropriazione la terra... (degli altri) ma si avvertiva che il patto di lavoro doveva essere d'ora innanzi qualche cosa di diverso di quello che fu fin qui, cioè una concessione da parte dei datori di lavoro, ecc. ».

E noi che abbiamo avuto l'illusione di fissare di comune accordo i rispettivi patti del 1926, con la piena approvazione delle alte cariche e gerarchie del Partito, a cominciare dalla più ambita — quella del Capo del Governo — (ed ho qui i documenti che lo comprovano) siamo rimasti con una certa stupefazione per queste preannunziate riforme.

Passiamo adesso al secondo Congresso di Bologna del febbraio 1931. Vi si è parlato « di un codice civile, vecchio, stantio, rancido, con cinque o sei articoli che ricordavano Leopoldo di Toscana ».

Ecco: date le mie tradizioni di famiglia, io non ho speciali ragioni personali per aver simpatie politiche per la Casa di Lorena in Toscana (*Si ride*), ma ciò che Leopoldo di Toscana ha fatto in Maremma si può bene ricordare, perchè veramente Leopoldo di Toscana ha contribuito a bonificarla non poco. Chi è vecchio, come il sottoscritto, ed ha cacciato e veduto la Maremma cinquanta anni fa, può ben testimoniare che da Cecina all'Ombrone, dove in proprietà di cinque o seimila ettari non si trovavano che tre o quattro case coloniche in miserrime condizioni, oggi se ne trovano a centinaia, su terreni perfettamente appoderati per virtù e anticipazioni capitalistiche di quei proprietari. (*Bene*).

Quanto al codice civile, a cui si riferiscono i nostri patti colonici del 1926, la parte che riguarda la mezzadria è compilata da uomini che

rispondevano ai nomi del ministro Pisanelli, dei senatori Vigliani, Vacca, De Foresta, nomi abbastanza noti a coloro che non sono perfetti ignoranti in materia; non sono poi cinque o sei articoli, ma dodici, come li ho qui, che dicono chiaro quello che vogliono dire, essendo quegli uomini persone che quando parlavano e scrivevano, sapevano bene quello che volevano dire.

Tra le molte cose dette in materia agraria, abbiamo sentito dire che « con le nuove Georgiche », delle quali, ripeto, a bocca aperta quei coloni attendevano lo sviluppo, « si voleva veramente creare uno strumento di nuova potenza della collaborazione fatta di centesimi, di soldi e di poche lire tra proprietari e coloni per modo da far sorgere lentamente ma sicuramente la vite ».

Che bella cosa se venissero ad insegnarci come si fa! Perchè, così parlando, nella loro grande esperienza, avranno certo ottenuto dei risultati tra i più fecondi ed economici!

Noi purtroppo, noi che abbiamo avuto tutte le nostre viti e vigne fillosserate, sappiamo (è il segreto di Pulcinella nelle nostre campagne) che per rifare un ettaro (10.000 metri quadrati con 6 o 7 mila piante), ci vogliono dalle 5 alle 7 lire per vite, a seconda della qualità del terreno; e così per un ettaro ci vogliono dalle 35.000 alle 45.000 lire di spese, prima di poter contare uno, il che arriva dopo quattro o cinque anni!

Se si vuole invece mettere la vite in piantamenti, ci vogliono per ogni metro lineare lire 7. Lo sa chi ne ha fatto l'esperienza.

Finalmente ho osservato che sempre lo stesso signore presentando i direttori della sua confederazione al segretario del Partito, fra le altre cose si esprime in questi termini: « Le vertenze trattate al centro e alla periferia sono 39.500, in linea sindacale, con un totale di 14.629.000 lire recuperate a favore dei lavoratori ».

Ecco qua: prima di tutto, linea sindacale o linee sindacali? Perchè io non conosco nel Fascismo una linea sindacale. Nel Fascismo ce ne sono due: una dei datori di lavoro e l'altra dei lavoratori. Secondariamente, ho veduto con soddisfazione che si era recuperata a favore dei lavoratori la somma di lire 14.629.000.

Ecco, se li ha dati di tasca sua non posso

che congratularmi e non ho nulla da ridire. (*ilarità*). Ma se li avesse dati anche a mezzo dei datori di lavoro, io penso che una parolina di riconoscimento, con animo di cooperazione di classe e non di sopraffazione, non ci stava mica male! (*ilarità*).

Al Congresso di Bologna, « antigerarchicamente » si è passato al di sopra del Parlamento, e, nel caso attuale, del Senato.

Dopo aver fatto la critica, chiudo con degli elogi, per quanto condizionati.

Approvo pienamente ciò che a Bologna è stato detto in materia igienica e di previdenza sociale. Anzi, dalla intonazione così ispirata del discorso, ho avuto la certezza di trovarmi di fronte ad un apostolo praticante, che doveva già aver messo in pratica sul suo quel che diceva; come più modestamente e silenziosamente qualcuno di noi aveva già praticato, e ne ho qui delle prove, fin dal 1905! È così simpatico di trovarsi d'accordo non solo nel chiacchiere, ma anche nell'agire! (*ilarità*).

Ho voluto prospettare con quale spirito direttivo, anticorporativo, funziona uno degli elementi fondamentali della produzione agraria, sicuro che i ministri dell'agricoltura e delle corporazioni vorranno tenerne il debito conto, perchè questo lavorare e predicare in ordine sparso, come si faceva prima, e non con spirito gerarchicamente fascista e corporativo, dilaga con pernicioso esempio alla periferia, turbando la necessaria tranquillità morale di coloro che, coloni e datori di lavoro, dedicano la loro nobilissima e silenziosa missione alla produzione della nostra terra. (*Approvazioni*).

Ed ora due parole sulla mezzadria, e sulla annunciata Carta della mezzadria: cosa che riguarda l'agricoltura. Oggi, intanto, per averla riportata nella loro via gerarchicamente normale, cioè corporativa, per opera di giustizia del ministro delle corporazioni, ben poco mi è rimasto a dire, se non riportarmi ai comunicati del Ministero delle corporazioni, dove si legge « che la tutela del mezzadro non può significare l'allargamento a questo delle norme relative all'orario, alle ferie, al salario minimo, ecc. tipiche e necessarie invece, secondo quanto discende dalle dichiarazioni della Carta del lavoro, per i contratti collettivi di lavoro veri e propri ».

Ad ogni modo spero che d'ora innanzi, quando

si parlerà di mezzadria, non ci si fermerà alla sola sua parte arcadica, quella della ripartizione dei raccolti, ma, trattandosi appunto di organizzazione per ricavarne un risultato utile alla agricoltura nazionale, mi pare che anche qui il ministro dell'agricoltura avrà diritto di dire la sua opinione.

Ed allora certamente ci ricorderemo che la questione della mezzadria non finisce « con la ripartizione arcadica dei raccolti » ma ricomincia proprio lì, con la divisione delle rispettive rendite; per le quali sopraggiunge un terzo personaggio, che è il fisco, il quale appare proprio durante la divisione delle rendite. Ed io qui non posso fare a meno che riportarmi al bel libro del prof. Tassinari intitolato « La distribuzione dei redditi nell'Agricoltura italiana », dal quale emerge chiaramente che quando l'on. Tassinari parla sa quel che dice, perchè sa quello che dice!

So bene che adesso si va dicendo (si è anche di recente stampato; ho qui il documento) che non si parlò mai di salario e di orario nella mezzadria. Ma si crede forse che non si siano letti i discorsi dell'altro ramo del Parlamento con tutte le interruzioni fatte contro quelli che dicevano chiare le ragioni tecniche ed economiche per le quali non si poteva imporre ai mezzadri salario ed orario? Che si crede che non abbiamo qui su questo tavolo tutti i discorsi e gli ordini del giorno votati a Bologna, con i quali, mentre si aveva una legge di fronte al Parlamento, anzi al Senato, si formulavano voti perchè il contratto di mezzadria venisse incluso tra i contratti collettivi di lavoro?

Adesso si vorrebbe far credere che siamo noi a fare tutta questa agitazione a vuoto, per il divertimento di chiacchierare e di dividere gli animi! Noi che senza ragione alcuna ci siamo sentiti dire, con insolenza gratuita, che rappresentavamo in malafede il sottovoce afascista (loro parole!). Respingo codesto sistema di cambiamento di scenario! Noi non siamo di codesta specie! Noi invece combattiamo dei mulini a vento che cambiano da un momento all'altro di orientamento col cambiar del vento!

Perchè parlare di includere la mezzadria nei contratti collettivi di lavoro « senza specificare eccezioni » come adesso, ma soltanto adesso, si è fatto, può significare due cose: o non conoscere la lettera della Carta del lavoro

alle dichiarazioni XI e XII sui contratti collettivi (e se vogliamo, possiamo leggerla), o sotto un'etichetta comune tentare di far passare della merce avariata: salari e orari in mezzadria.

E perchè noi combattevvamo tutto questo, ci siamo sentiti dire gratuitamente, dal presidente del Congresso che era venuto a Bologna a farci la lezione, che a Bologna vi erano ancora dei vecchi abbarbicati tenacemente alla carta tradizionale del passato, titubanti per la stessa azione politica del Fascismo!

Io, che ho qua in tasca la motivazione del dicembre 1922, con la quale il Fascismo bolognese mi ha onorato della sua tessera *ad honorem*, motivazione che, salvo più alte eccezioni, non cambierei con alcun'altra, sarei tra i vecchi abbarbicati al passato! Vecchio sì per quanto il tempo passi per tutti e tutti debbano diventare vecchi (non facciamoci illusioni) (*Ilarità*); ma quanto all'abbarbicato, vediamo un poco.

Si tratta di sapere se io fui e sono tenacemente abbarbicato al passato, o non lo siano certi organizzatori (*Vivissimi applausi*) che prima del Fascismo ho sempre combattuto a viso aperto, e finchè ho fiato seguirò a combattere domani, perchè sono fascista (*Nuovi vivissimi applausi*), qualora mi accorgessi che sotto la camicia nera ci sono dei ricordi spirituali di altre camicie sindacali del passato (*Nuovi applausi*); che senza l'avvento del Fascismo avrebbero portato il nostro Paese alla rovina, e tentano oggi, di tanto in tanto, di far rientrare dalla finestra, quando fa comodo, ciò che il Capo del Governo ha fatto uscire dalla porta (*Applausi*), vulnerando così il Partito nel quale ho riposta tutta la mia fede e tutta la mia riconoscenza di italiano (*Benissimo*) non affievolita da critiche, tanto più facili quanto impossibili a confrontarsi oggi con quelle che avrebbero avuto ragione di essere in tempi anteriori al Fascismo! Critiche in massima parte dovute alla crisi economica, proveniente ancora dalla guerra; crisi, che, ne ho ferma fede, verrà, alla lunga superata dal popolo che si manterrà *moralmente* meglio attrezzato per vincerla.

Per questo, se mi guardo attorno, facendo il confronto con altri paesi non ho ragione di invidiare alcuno! E così spero di seguirlo. (*Applausi vivissimi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore ed al Governo.

RAINERI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, relatore. Onorevoli colleghi, lascio alla competenza, alla autorità e alla sagacia dell'onorevole ministro di rispondere ai singoli oratori. A me basta in questo momento, ad adempimento del mio compito ed in nome della Commissione di finanza, rilevare i punti essenziali della larga discussione che ha avuto luogo sul bilancio e confermare con qualche nota illustrativa alcuni degli argomenti che hanno informato la relazione della Commissione stessa nell'approvare il bilancio.

Tutta la discussione, anche quando si sia indugiata ad esaminare l'andamento dei servizi del Ministero, è stata dominata da una costante impressione, naturale di fuori e qui dentro: la gravità della crisi che attraversa l'agricoltura, gravità che rientra nel quadro della crisi economica mondiale, dovuta a sovrabbondanza di produzione e, si afferma, anche al rincaro dell'oro. Sovrabbondanza di produzione soprattutto, determinata dal fatto degli anni precedenti in cui l'inflazione monetaria dei paesi a moneta svalutata e la politica monetaria dei grandi paesi capitalistici come gli Stati Uniti, che fu definita della moneta governata, e fu ad eccesso di credito, determinarono la passione in chiunque — poichè i prezzi erano sempre al rialzo — di darsi ad attività produttive che sono divenute eccessive, onde necessariamente ed inevitabilmente la discesa successiva nella parabola dei prezzi.

La gravità della discesa va considerata primordialmente nella differenza enorme dei prezzi tra quelli di allora e quelli di oggi; va però attenuata nella considerazione delle due distinte cause, il fenomeno inflazionistico e la concorrenza attuale dovuta alla superproduzione. Fu negli Stati Uniti fenomeno di inflazione anche la politica degli alti salari, per cui pareva non si potesse mantenere l'industria se i salari, ad assicurare i consumi, non fossero in continuo aumento; politica sulla quale riviene quel grande paese, perchè anche là, dove come altrove la disoccupazione imperversa, i salari vengono ridotti. Le condizioni dell'agricoltura, non sola-

mente in Italia, ma in ogni paese civile, sono più gravi di quelle dell'industria. Lungi da me di fare confronti meno che equi, specialmente in un periodo di disagio come l'attuale, tra l'uno e l'altro ramo delle attività produttive, confronti che sarebbero fuori proposito e sotto un certo aspetto antipatriottici.

Trattasi invece di vedere se e come l'agricoltura possa uscire nello stesso periodo di tempo, in cui uscirà l'industria, dalle attuali durezze. Ripeto qui il giudizio nel quale mi trovai concorde con un eminente nostro collega che ha per l'ufficio che ricopre alte responsabilità di ordine industriale e bancario nel nostro paese. Egli mi diceva: «Io vedo ogni giorno che qualche cosa si fa per trarre gruppi di industria dai loro imbarazzi. Voi che cosa potete fare per l'agricoltura? ».

Eh! la grande differenza fra l'industria e l'agricoltura è questa, che nella prima vi sono grandi unità che possono essere più facilmente colte, o che più facilmente si fanno innanzi, a far conoscere i loro casi e da intese o da concentrazioni nazionali o internazionali possono trarre vantaggio. L'agricoltura è invece costituita di un numero infinito di piccole unità, ottime dal punto di vista produttivo, ma che non possono concentrarsi.

Un'industria che oggi soffre in tutto il mondo è quella degli azotati. Essa riguarda anche l'agricoltura per le applicazioni che si fanno di quei prodotti. Or bene è in preparazione un grandioso piano di accordi fra l'industria degli azotati di tutto il mondo, del vecchio e del nuovo, perchè per dieci anni si attuino riduzioni di produzione e siano governati i consumi con metodi di propaganda e soprattutto colla determinazione di congrui prezzi.

L'intervento bancario determinativo sulle singole imprese industriali è salutare. Le grandi banche, che più lo esercitano, sono sotto questo rispetto benemerite, anche quando possa sembrare che esercitino la loro funzione con durezza.

Ma vi è di più. Il governo fascista esercita un'assistenza diretta nei casi patologici che per la loro gravità ed estensione prendano carattere di danno pubblico. Esso interviene con leggi speciali, quando ancora non ricorra alla opera dell'Istituto delle liquidazioni. Noi tutti conosciamo all'infuori di ciò l'opera personale del Capo del Governo, la quale ha determinato

azioni alla loro volta personali, che hanno condotto alla normalità grossi gruppi di industrie, le quali hanno potuto così riconoscere di quella assistenza il grandissimo vantaggio.

È recente l'esempio di una industria che, dopo l'applicazione delle famose tariffe americane, maggiormente poté temere di essere offesa. Parlo dell'industria automobilistica, che occupa molte decine di migliaia di operai. Una sola ditta ne ha trentamila. Di fronte alla minaccia americana tutte le nazioni di Europa hanno applicato tariffe di protezione.

Anche noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Senonchè l'industria americana è corsa ai ripari col trasferirsi in Europa, e stabilimenti automobilistici della ditta Ford sono sorti in Olanda, nel Belgio, nella Germania, nella Danimarca, nella Svezia, nella Finlandia, nella Spagna e nella Francia.

E mi fermo qui. Leggo il rapporto di pochi giorni or sono dell'assemblea degli azionisti della Ford che ha avuto luogo a Londra per discutere degli interessi della stessa in Europa. In esso si enunciano le difficoltà che la Compagnia ha incontrate in Italia e degli imbarazzi che le furono creati per ostacolarne l'entrata da noi, e si aggiunge che le difficoltà continuano. Mentre la compagnia ha ragione di rallegrarsi dei dividendi che danno le filiali sorte negli altri paesi, si duole che in Italia non possa dire altrettanto. Ma non prende la cosa al tragico e con *humour* anglosassone il presidente dell'assemblea dice: « Non ritengo che questa azione dell'Italia sia determinata da una animosità contro di noi. Probabilmente si può dare una spiegazione simile a quella contenuta nella frase che Shakespeare mette in bocca a Bruto parlando dell'uccisione di Cesare, la quale può essere parafrasata così: « Non che io non ami la Ford, ma amo di più Roma ».

Si riconosce in certo modo il nostro buon diritto da parte di chi appartiene ad un paese che ha una legislazione doganale basata non solo sulle alte tariffe, ma sul potere discrezionale, che va dal doganiere al presidente della confederazione. L'America non può lagnarsi se, sulla scorta delle nostre leggi, esercitiamo atti determinati a contenere la crisi dell'industria nazionale in limiti che ci permettano di procedere nel nostro cammino con animo tranquillo.

Questo ho voluto dire per rappresentarvi, dall'altro lato, le condizioni dell'agricoltura, la quale non ha questi aiuti immediati. Essa richiede provvedimenti d'ordine generale, energici e forti, in un momento in cui l'anormalità degli eventi lo richiede, anche quando dovesse risultare da ciò lo spostamento di certi interessi, pure nel quadro dell'accordo che dobbiamo volere fra tutti i rami dell'attività produttrice. Dico questo perchè il rilievo di ciò che avviene in altri paesi, per rispetto alla difesa dell'agricoltura, fa riconoscere che là si è fatto assai più che in Italia in certo settore dei provvedimenti consigliabili: la protezione doganale.

* Non dico cosa che non sia stata già scritta nella relazione della Commissione di finanza e che quindi non abbia potuto essere stata esaminata dal Senato ed in primo luogo dal Governo. Riconoscimento che nulla toglie alle considerazioni di carattere, non dirò elogiativo, perchè qui non è il caso di enunciare elogi, ma interpretativo di tutti quegli altri provvedimenti che da parecchi anni il Regime va prendendo a favore dell'agricoltura.

Provvedimenti speciali per i singoli rami dell'agricoltura, per le singole coltivazioni, sono stati indicati da diversi colleghi particolarmente competenti, perchè a conoscenza delle condizioni di quelle colture nei luoghi dove abitano e perchè infine hanno portato qui la voce degli agricoltori. Certamente il ministro nella sua illuminata competenza e saviezza saprà tener conto di queste raccomandazioni e le esaminerà per stabilire se siano applicabili utilmente ai casi che vengono indicati.

Al disopra dei provvedimenti parziali stanno quelli di più alto ordine aventi carattere generale. Va segnalato anzitutto il provvedimento coraggiosissimo preso dal Governo per la riduzione delle retribuzioni di ogni genere, riduzione che, applicata ai salari in agricoltura, ha stabilito nelle imprese agrarie un migliore equilibrio nel riparto della produzione e dato alle medesime un maggiore respiro. Altro avvenimento che si attende e si auspica per l'economia generale interna è la riduzione del tasso dello sconto; ma in questa la volontà del Governo ha un limite. Quando pensiamo che in Francia, nella Svizzera e altrove si trova il denaro all'uno o all'uno e mezzo per cento, mentre in Italia abbiamo lo sconto ufficiale del 5 e mezzo, il che significa che praticamente il tasso ordi-

nario va al 7, all'8 o più per cento, dobbiamo convincerci che in materia di costo del credito siamo in condizioni di inferiorità rispetto ad altri paesi; e che solo uno stato generale di fiducia e di pace fra i popoli, il quale favorisca un libero flusso di capitali, può toglierci da tale inferiorità.

Vi è poi la materia tributaria. Dalla discussione, che si è avuta in questa Assemblea su tale argomento, sono emerse chiare ed esplicite affermazioni. Si è detto giustamente che la proprietà fondiaria e l'impresa agraria non possono più reggere al gravame che deriva loro, non dalla imposta erariale, ma dal cumulo enorme dei tributi locali. E del resto nella discussione, che ha avuto luogo l'anno scorso in sede di esposizione del ministro delle finanze, si è ripetuta tale dichiarazione e la si è ripetuta a proposito della legge sulla riforma dei tributi locali. Assicurazioni esplicite dal Governo si sono avute nel senso che la riforma dei tributi locali debba avere quale uno dei suoi cardini lo alleviamento degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria e sulla impresa agraria. La Commissione parlamentare, che si occupa dell'esame dei provvedimenti da prendersi — appartengo anch'io a questa Commissione e non posso dire altro — fortemente si occupa di questo punto, ed è suo intendimento di proporre al Governo provvedimenti che arrivino a fondo della questione fin dove sia possibile, avuto riguardo alle necessità finanziarie dello Stato.

Altro argomento che in questa discussione è stato oggetto di discorsi pieni di calore e di convinzione, è stato quello che riguarda la necessità di avere la massima cura di conservare, nell'organismo economico-sociale agricolo attuale e nei sistemi di coltura, tutto ciò che le tradizioni, le ragioni di essere della nostra stessa civiltà rurale hanno determinato. Non sarà mai abbastanza fatta la difesa della mezzadria, dovunque e comunque sia necessario di farla; ma non sarà più necessario di farla dopo le affermazioni solenni che si sono avute oggi in Senato. E ralleghiamoci in momenti di crisi economica grave come gli attuali, ralleghiamoci di avere una legislazione sindacale ed un regime che quella legislazione sindacale sa far funzionare secondo gli intendimenti per cui essa è sorta e che assicura la quiete nelle

campagne. Quietate nelle campagne, che richiede oggi la ripartizione equa fra i fattori di essa dei sacrifici, come altra volta quella dei benefici che la terra può dare. Siamo tutti figli di una stessa Patria, lavoratori e datori di lavoro! (*Approvazioni*).

Ma c'è da guardare anche fuori dei confini della Patria per avere norma sul nostro avvenire. Si dice: se volete reggere alla concorrenza mondiale, dovete diminuire i costi di produzione. D'accordo. È questo lo sforzo che fa ogni giorno l'agricoltore; lo sforzo in cui lo asseconda il Governo. Il fatto della diminuzione dei salari ne è una riprova. Ma quando si dice riduzione dei costi di produzione per resistere alla concorrenza mondiale, bisogna pur dire qualche cosa circa i limiti a cui questi costi si possono ridurre. L'onorevole collega Tanari ha citato il bellissimo lavoro del Tassinari, Commissario alla Confederazione degli agricoltori, che per il quadriennio dal 1925 al 1928 (mancano questi due ultimi anni) ha raccolto dati precisi di rilievo sulle condizioni della formazione del prodotto lordo e netto e del reddito in 65 aziende sparse in tutta Italia, aziende tipiche. Risulta da questo studio che già nel 1928 sonvi aziende in cui il reddito scompare ed in cui pertanto il carico dell'imposta è sul vuoto. Se fossimo in tempi di economia mondiale normale, potremmo anche ormai dire che cosa si intende per riduzione di costi; ma nel periodo attuale della vita economica mondiale siamo di fronte a ben altre eventualità. Intanto dobbiamo constatare che quando, ad esempio, si parla di sopra produzione di grano, quando si dice che vi sono 120 milioni di quintali esuberanti che fluttuano e si rappresentano in una grossa massa di grano che sta di fronte ad un mondo di consumatori che non l'assorbe interamente, non si esprime il problema in tutta la sua chiarezza. Quella produzione mondiale di grano è costituita da tante unità nazionali ciascuna delle quali fa quello che può per provvedere a sé. Oggi nella crisi mondiale generale, per quanto si possano lacrimare i ricordi scolastici delle teorie del libero scambio, mai come oggi vi è stato tanto fervore di nazionalismo economico.

Nell'Inghilterra stessa, che anni addietro già adottò la legge della salvaguardia per la protezione delle industrie chiavi, oggi, l'opinione

pubblica si va disponendo a chiedere un provvedimento di difesa doganale, sostenuto da un economista di tipo laburista quale il Keynes, per la applicazione, a scopo anche di colmare le deficienze di bilancio, di una tassa di dogana su tutti i prodotti, anche gli alimentari, del 5, del 10, ed anche del 15 % *ad valorem*.

Se andiamo poi in altri paesi, troviamo provvedimenti che a tutela delle produzioni non sono soltanto di carattere doganale, ma che in qualunque modo tendono a liberarli della propria situazione angosciosa per buttarla addosso agli altri.

Gli Stati Uniti d'America cosa fanno? Col *Federal Farm Board* hanno fermato, mediante l'azione delle cooperative agricole, largamente sovvenzionate, una massa di grano che è lì e che giace, mentre i prezzi seguitano a discendere. Cosa avverrà di quel grano? Non si sa. C'è una tendenza, una predicazione, fatta dallo stesso *Federal Farm Board* presso gli agricoltori, perchè riducano le estensioni a grano, ma il procedimento va molto lento.

Nelle repubbliche sovietiche, in Russia, si fa tutto il rovescio: con il piano quinquennale si vuole la produzione del grano a limiti superiori a quelli dell'anteguerra nel regime zaristico; si vuole portare l'esportazione a 40-45 milioni di quintali di grano, quantità che la Russia esportava precedentemente.

Che cosa vogliono fare i Sovieti? Appare abbastanza chiaro: disturbare il mondo con l'eccesso della produzione che essi ottengono in sistema comunista.

La Francia ha obbligato i mugnai a non superare il 10 % di grano estero nella macinazione. Non vi dico che due anni fa, quando aveva invece avuto, come noi del resto, un prodotto sovrabbondante di grano, diede un premio di esportazione per il grano; autorizzò lo Stato ad acquistare il grano dagli agricoltori e ad immagazzinarlo, e, di quel grano, ne è venuto l'altro anno anche in Italia.

Del resto la Francia ha già il suo dazio doganale sul grano di franchi 80, che corrispondono a circa lire 62 delle nostre. Voi sapete che c'è una corrente forte nel Parlamento francese, giacchè in esso non esistono nè destri nè sinistri agrari quando si tratta di proteggere l'agricoltura, (perchè c'è la piccola proprietà a fondamento di quel nobile Stato) per portare il

dazio a più alta quota. Si era parlato recentemente di far sì che i prezzi del grano potessero essere mantenuti sul mercato interno a 175 franchi.

In Germania il ministro per l'agricoltura, signor Schiele, si dibatte fra difficoltà parlamentari (ora che deve reggersi sul gruppo democratico-sociale), per l'aumento di tariffa del dazio sul grano e altri prodotti. Il dazio sul grano è di 25 marchi pari a lire italiane 115 al quintale. La Polonia che pure è esportatrice, per quanto piccola, di grano, ha istituito ora un premio di esportazione, che può passare anche nei trattati, perchè è considerato come la restituzione del dazio che hanno pagato gli agricoltori sui concimi importati. Si tratta di un abbuono pari a 18 lire italiane al quintale.

La Jugoslavia, altro paese esportatore, poche settimane fa ha ritenuto di dover difendere la sua produzione granaria, e ha portato il dazio sul grano da 55 a 110 dinari. Il dinaro è circa un terzo di lira nostra. La Rumania sta costituendo l'unione degli esportatori di grano a cui dà speciali privilegi di credito e di immagazzinamento che si risolvono in altrettanti premi di esportazione. L'Egitto ha recentemente istituito un dazio sul grano a scala mobile che va da circa 66 a 170 lire italiane per quintale.

Ma nella politica di protezione, che vanno esercitando gli altri paesi in misura molto energica, come esempio tipico va segnalato quello che avviene per il burro. Non è il caso qui di dilungarsi in elencazioni che mal tollereste e che sarebbero inutili, ma prendo come esempio il burro, perchè tra i prodotti del caseificio in Europa esso ha grande importanza, pesa sui mercati in sovrabbondanza ed è oggetto di viva concorrenza. Costituendo esso merce di valore e di facile trasporto, facilmente si presta a scontri sui vari mercati. Un paese grande produttore di burro è la Danimarca. Del burro noi disgraziatamente siamo piccoli esportatori e assai più importatori. Ve lo ha segnalato anche poco fa il collega Menozzi dicendovi che nel 1930 abbiamo importato per 20 milioni di lire di burro, proprio noi italiani, abitanti di un paese che vuole essere agricolo; ed è bene constatare ciò a proposito di questo primo prodotto dell'industria zootecnica proprio nel tempo stesso in cui si proclama la

battaglia zootecnica. E quanta ragione vi è di condurla a fondo! Ma va rilevato che non sono soltanto le esigenze nostre che determinano tale fatto, ma perchè altri Paesi che hanno una agricoltura da difendere, un'industria zootecnica da tutelare, hanno chiusa la porta al prodotto, che a prezzi abbassati penetra più facilmente nei Paesi che sono meno difesi. L'Italia ha un dazio di lire 66 e mezzo circa per quintale. La Francia ha un dazio di franchi 200; la Germania di marchi 50 (moltiplicate quasi per 5); la Svizzera di franchi-oro 120.

Un'altra nota dolorosa per l'economia agraria è quella della importazione del bestiame, la quale (e mi fermo al bestiame bovino, che più da vicino tocca l'industria zootecnica e l'alimentazione del Paese) è la seguente. Nel 1930 abbiamo importato per 380.840.303 lire di bovini di ogni specie. Cifra altissima, che dà luogo a riflessioni. Circa i paesi, da cui abbiamo importato, troviamo che la Jugoslavia la quale nel 1929 ci mandò 30 mila capi grossi, nel 1930 è arrivata a 110 mila capi; la Rumenia nel 1928 non diede nulla, nel 1929 si fece vedere con un migliaio di capi, nel 1930 ha fatto giungere in Italia 30.343 capi; l'Ungheria 7 mila capi nel 1928 e, nel 1930, 77 mila. La Francia è in regresso, perchè, evidentemente, le misure protettive agrarie hanno aumentato il valore dei prodotti agrari all'interno e quindi è meno facile determinare una concorrenza verso di noi. La Francia dunque c'inviò 138 mila capi nel 1928 ed è scesa a 23 mila nel 1930. Abbiamo avuto anche questo curiosissimo caso. Poichè l'anno scorso è stato abbondantissimo il foraggio, la provincia di Brescia, che è una delle più produttive dell'Alta Italia, non poteva vendere il suo esuberante prodotto per lo svilimento dei prezzi. In una riunione di agricoltori locali si deliberò di importare qualche migliaio di capi da uno di questi paesi esportatori in Italia per vedere se non vi fosse la convenienza (che è stata un poco dubbia) di utilizzare il foraggio che altrimenti andava perduto. In altre condizioni economiche l'allevamento interno avrebbe provveduto a quella utilizzazione.

La Commissione di finanza ha creduto bene di portare il proprio consenso alle affermazioni in materia di protezione doganale che sono venute autorevolmente dal Governo e cioè che,

quando prossimamente scadranno i trattati per cui taluni voci, e particolarmente le voci bestiame, sono vincolate, sia tenuta presente la necessità di una protezione agricola che, con tutto il rispetto per le parole di altissima autorità che son venute dal Governo, mi chiama a qualche esame. Si è esposta una massima giustissima: e cioè che i dazi eccessivi sono un veleno. È vero, perchè o impigriscono la produzione o diminuiscono il consumo.

Ma questo va bene in condizioni normali, in un'economia normale, e non in un'economia eccezionale, in cui tutti i paesi cercano di scaricare la propria disgrazia sugli altri. Se non altro i provvedimenti dovrebbero considerarsi a carattere temporaneo. L'agricoltura, come ogni altra industria, non può reggere se i prezzi non sono remunerativi. Ora come si possono conseguire tali prezzi se non ci difendiamo dalla concorrenza quando si rende eccessiva?

Sta bene non impigrire l'agricoltura quando ha il respiro dei prezzi sufficienti a pagare le spese. Nè vi è da preoccuparsi di una eventuale diminuzione del consumo quando la protezione serve tutto al più a mantenere i limiti attuali dei prezzi. Chi può dire che cosa avverrà al prossimo raccolto del grano, quando sul mercato mondiale si riverseranno le nuove produzioni appesantite dagli *stocks* esistenti? Anche nella recente conferenza di Parigi, derivata dalle riunioni di Ginevra, allo scopo di regolare gli *stocks* si è parlato del problema. Non si sa se a raccolto nuovo i prezzi andranno ancora più in giù degli attuali, e cioè se il dazio attuale di 62 lire sarà sufficiente per conservare almeno le cento o poco più lire a cui è attualmente il prezzo del grano al quintale.

Ho voluto affermare quanto precede perchè mi è parso che nelle dichiarazioni che così solennemente si sono avute qui dentro, anche l'argomento della congrua protezione doganale dovesse avere la sua parola, parola modesta da parte mia, parola alta quale viene dalla Commissione di finanza. Qualunque sia la sorte della affermazione da me fatta, io che posso essere un sentimentale, ma che sono adusato ai numeri ed alla tecnica, voglio rilevare nel libro del Tassinari, già citato, un argomento che viene dai numeri. La diminuzione del valore fondiario non ha corso così rapidamente in giù

come la diminuzione del reddito. Eppure il reddito è una determinante della formazione del valore fondiario. E perchè questo? Perchè vi è l'elemento psicologico; l'amore alla terra, pensiero intimo nell'animo delle masse rurali italiane; la terra conservatrice del risparmio sudato a cui dà il riposo. Chi lavora la terra alla stessa si affeziona; ragione per cui il lavoratore nella mezzadria si sente accomunato alle vicende del proprietario e il lavoro gli dà conforto, non solo economico, ma anche altamente morale. Un popolo, come l'italiano, che si sente intensamente rurale, vivrà in eterno! (*Vivi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albini, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Artom.

Baccelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Callaini, Camerini, Casanuova, Casertano, Catellani, Celesia, Cesareo, Chimienti, Cian, Ciccotti, Ciraolo, Cito Filomarinò, Colonna, Conci, Concini, Corbino, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Bono, Del Bono, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Fara, Fedele.

Gabbi, Gallenza, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grosoli, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Maury, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuyoloni.

Orsi.

Pais, Passerini Napoleone, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petrillo, Poggi Cesare, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Rava, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Ruffini, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Squitti, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Valenzani, Valvassori Peroni, Vanzo, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Istituzione di un reparto ottico presso il Regio Arsenale della Spezia (759):

Senatori votanti	185
Favorevoli	176
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (760):

Senatori votanti	185
Favorevoli	172
Contrari	13

Il Senato approva.

Modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti (783):

Senatori votanti	185
Favorevoli	165
Contrari	20

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico e telefonico (816):

Senatori votanti	185
Favorevoli	174
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930 (823):

Senatori votanti	185
Favorevoli	170
Contrari	15

Il Senato approva.

Ordinamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche (826):

Senatori votanti	185
Favorevoli	168
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma (641):

Senatori votanti	185
Favorevoli	173
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (688-A):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942 (818-A):

Senatori votanti	185
Favorevoli	169
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico (725):

Senatori votanti	185
Favorevoli	167
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico (737):

Senatori votanti	185
Favorevoli	174
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali (793):

Senatori votanti	185
Favorevoli	172
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale (808):

Senatori votanti	185
Favorevoli	175
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale (822):

Senatori votanti	185
Favorevoli	175
Contrari	10

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna (722);

Distacco dal Comune di Loiano e aggregazione a quello di Montereenzio della frazione San Benedetto del Querceto (724);

Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930 (824);

Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930 (825);

Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile (830);

Modificazione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume (572-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, che proroga al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia (797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecutivi per l'applicazione della legge 29 giugno 1929, numero 1366, sulla produzione zootecnica (807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni (809);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori (829). - *(Iniziato in Senato).*

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (758).

La seduta è tolta (ore 19,45).